Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO (UE) N. 389/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2013

che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento delegato (UE) 2015/1844 della Commissione del 13 luglio 2015	L 268	1	15.10.2015
►**M2**	Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione del 12 febbraio 2018	L 39	3	13.2.2018

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 317 del 3.12.2015, pag. 42 (389/2013)

▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 389/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2013

che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta sia del registro dell'Unione per il periodo di scambio che ha inizio il 1º gennaio 2013 e per i periodi successivi, sia del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE.

Esso istituisce altresì un sistema di comunicazione fra il registro dell'Unione e l'ITL.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle quote create per il periodo di scambio nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione che ha inizio il 1º gennaio 2013 e per i periodi successivi, alle unità assegnate per le emissioni annuali e alle unità di Kyoto.

Esso si applica altresì alle quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta e create per il periodo di scambio compreso fra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Definizioni

Salvo indicazioni contrarie, i termini impiegati nel titolo II del presente regolamento hanno il medesimo significato di cui alla direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all'articolo 3 della decisione 2011/278/UE della Commissione. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1) «titolare del conto», la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel sistema dei registri;

(2) «amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

▼B

(3) «autorità competente», l'autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

(4) «piattaforma di scambio esterna», qualsiasi tipo di scambio multilaterale che fa incontrare o agevola l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, come definito dall'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), nel quale gli interessi acquistati e venduti sono espressi in quote o in unità di Kyoto;

(5) «verificatore», il responsabile della verifica di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione ([2]);

(6) «unità di quantità assegnata» (AAU, Assigned Amount Unit), un'unità rilasciata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE;

(7) «quota assegnata al trasporto aereo», quota creata a norma dell'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

(8) «quota generica», ogni altro tipo di quota creata a norma della direttiva 2003/87/CE;

(9) «CER a lungo termine» (lCER), unità rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell'attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata;

(10) "unità di assorbimento" (RMU, Removal Unit), unità rilasciata a norma dell'allegato della decisione 13/CMP.1.

(11) «CER temporanea» (tCER), unità CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata;

(12) «unità di Kyoto», unità di tipo AAU, ERU (unità di riduzione delle emissioni), CER (riduzioni certificate di emissioni), RMU, lCER e tCER;

(13) «procedura», mezzo tecnico automatizzato per svolgere un'azione relativa a un conto, un'unità o una parte dei crediti ammissibili contenuti in un registro;

(14) «operazione», procedura interna al registro dell'Unione in cui rientra il trasferimento, da un conto verso un altro conto, di una quota, un'unità di Kyoto, un'unità assegnata per le emissioni annuali o una parte dei crediti ammissibili;

(15) «restituzione», la contabilizzazione di una quota da parte di un gestore o di un operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile;

([1]) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
([2]) GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1.

▼B

(16) “cancellazione”, l’eliminazione definitiva di un’unità di Kyoto da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

(17) “soppressione”, l’eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

(18) “ritiro”, la contabilizzazione di un’unità di Kyoto effettuata da una Parte del protocollo di Kyoto a fronte delle emissioni comunicate dalla Parte in questione;

(19) “riciclaggio”, la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1];

(20) “reato grave”, la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE;

(21) “finanziamento del terrorismo”, la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

(22) «amministratore nazionale», il soggetto responsabile di amministrare, per conto di uno Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione di uno Stato membro contenuti nel registro dell’Unione, designato a norma dell’articolo 8;

(23) «direttori», le persone che di fatto dirigono le operazioni quotidiane di una persona giuridica;

(24) “ora dell’Europa centrale”, corrisponde all’ora estiva dell’Europa centrale nel periodo dell’ora legale, come definita negli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/84/CE;

(25) «piattaforma amministrativa nazionale», un sistema esterno gestito da un amministratore nazionale o un’autorità competente, connesso in modo sicuro al registro dell’Unione al fine di automatizzare le funzioni relative all’amministrazione dei conti e all’adempimento degli obblighi nel registro dell’Unione;

(26) «crediti internazionali», CER, ERU e altri crediti derivanti da attività di progetti o altre attività di riduzione delle emissioni che possono essere utilizzati ai sensi dell’articolo 11 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

(27) «unità assegnata per le emissioni annuali» (AEA), una sottoparte dell’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro determinata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

(28) «crediti ammissibili», il diritto da parte di uno Stato membro, espresso da un numero pari a una percentuale delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2005 come specificato all’articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 406/2009/CE, di utilizzare i crediti di cui all’articolo 5 della suddetta decisione al fine di adempiere agli obblighi che gli competono ai sensi dell’articolo 3 della medesima;

(29) «crediti ammissibili inutilizzati», i crediti ammissibili di uno Stato membro al netto di crediti internazionali, tCER o lCER detenuti nel conto di adempimento ESD al momento del calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell’articolo 79 del presente regolamento;

[1] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

▼B

(30) “periodo di adempimento”, il periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 durante il quale gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra a norma dell’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE.

CAPO II

Il sistema dei registri

Articolo 4

Registro dell’Unione

1. È istituito un registro dell’Unione per il periodo di scambio nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1º gennaio 2013 e per i periodi successivi.

2. L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione, inclusa l’infrastruttura tecnica pertinente.

3. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione al fine di adempiere i loro obblighi derivanti dall’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e dall’articolo 11 della decisione n. 406/2009/CE nonché di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote, delle AEA e dei crediti ammissibili che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Il registro dell’Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.

4. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione sia conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, e tiene in considerazione i requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105 del presente regolamento.

Articolo 5

Registri PK nazionali e unionali

1. Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro in quanto Parti del protocollo di Kyoto e a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle unità di Kyoto, ciascuno Stato membro e l’Unione gestiscono un registro (di seguito “registro PK”) sotto forma di base di dati elettronica normalizzata che tiene conto dei requisiti in materia di registri dell’UNFCCC, in particolare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, nonché conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105 del presente regolamento.

2. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione funga anche da registro PK per l’Unione in quanto Parte del protocollo di Kyoto. L’amministratore centrale funge altresì da amministratore per il registro PK dell’Unione, contenuto nel registro dell’Unione.

▼B

Articolo 6

Catalogo delle operazioni dell'Unione europea

1. A norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE è istituito un catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) avente forma di una base di dati elettronica normalizzata, per le operazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. L'EUTL serve altresì per registrare tutte le informazioni riguardanti la dotazione e i trasferimenti di unità di Kyoto rese disponibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.

2. L'amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta dell'EUTL in conformità al disposto del presente regolamento.

3. L'amministratore centrale provvede affinché l'EUTL sia in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui al presente regolamento, e tiene conto delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati per i sistemi dei registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, osservando inoltre la conformità ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105 del presente regolamento.

4. L'amministratore centrale provvede affinché l'EUTL sia in grado di registrare tutte le procedure di cui al titolo I, capo III, e ai titoli II, III e IV.

Articolo 7

Collegamenti fra i registri, l'ITL e l'EUTL

1. L'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono affinché il registro dell'Unione e i registri PK mantengano un collegamento con l'ITL ai fini della comunicazione delle operazioni che riguardano le unità di Kyoto.

2. L'amministratore centrale assicura che l'EUTL mantenga un collegamento con l'ITL ai fini della registrazione e della verifica dei trasferimenti di cui al paragrafo 1. Tutte le proposte di trasferimento che coinvolgono un registro PK vengono trattate e controllate dall'EUTL prima di registrare il trasferimento.

3. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento diretto con l'EUTL al fine di verificare e registrare le operazioni che riguardano quote, AEA o parte dei crediti ammissibili, come pure le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo III. Tutte le operazioni che interessano quote, AEA o parte dei crediti ammissibili sono eseguite nel registro dell'Unione e sono registrate e verificate dall'EUTL. L'amministratore centrale può istituire un collegamento riservato tra l'EUTL e il registro di un paese terzo firmatario di un

▼B

trattato per l'adesione all'Unione europea al fine di consentire a tale registro di comunicare con l'ITL attraverso l'EUTL e di registrare nell'EUTL i dati sulle emissioni verificate dei gestori. Tali registri, prima di istituire il collegamento, devono aver completato con esito positivo tutte le debite procedure di prova e di inizializzazione.

Articolo 8

Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK

1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, uno Stato membro accede ai propri conti e ai conti contenuti nel registro dell'Unione soggetti alla sua giurisdizione e li amministra, ai sensi dell'articolo 11, attraverso il proprio amministratore nazionale come indicato nell'allegato I. L'amministratore nazionale di ogni Stato membro funge anche da amministratore del suo registro PK, in conformità del disposto del presente regolamento.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d'interesse tra gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e i titolari dei conti.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'identità e i recapiti del proprio amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.

4. La Commissione coordina l'attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. La Commissione consulta in particolare il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri disciplinati nel quadro del presente regolamento nonché all'attuazione di quest'ultimo. Entro il 31 marzo 2012, il gruppo di lavoro degli amministratori concorda le modalità di cooperazione fra l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali, comprese le procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, le procedure relative alle modifiche e agli incidenti per il registro dell'Unione e le specifiche tecniche per il funzionamento e l'affidabilità del registro dell'Unione e dell'EUTL. Le modalità di cooperazione possono includere il modo in cui i collegamenti esterni, l'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione, le procedure di accesso ai conti degli utilizzatori e i meccanismi di gestione dei conti PK del registro dell'Unione vengono accorpati a quelli di tutti gli altri registri PK in un sistema consolidato di registri europei gestito dall'amministratore centrale. Il comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.

5. L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni, conformemente alla direttiva 2003/87/CE, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE, nonché alle misure adottate ai sensi delle disposizioni in esse contenute.

▼B

CAPO III

Conti

Sezione 1

Disposizioni generali applicabili a tutti i conti

Articolo 9

Conti

1. Gli Stati membri e l'amministratore centrale provvedono affinché i diversi registri PK e il registro dell'Unione contengano i conti di cui all'allegato I.

2. Ciascun tipo di conto può detenere i tipi di unità indicati nell'allegato I.

Articolo 10

Stato dei conti

1. I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: aperto, bloccato, escluso o chiuso.

2. Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto bloccato, ad esclusione di quelle indicate agli articoli 25, 31, 35, 67, 77, 81 e 82.

3. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Un conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.

4. In caso di esclusione di un impianto dal sistema unionale ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale converte allo stato "escluso" il corrispondente conto di deposito di gestore per tutta la durata dell'esclusione.

5. L'amministratore nazionale, non appena è informato dall'autorità competente del fatto che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nel sistema unionale in conformità dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, converte allo stato "escluso" il corrispondente conto di deposito di operatore aereo, previa notifica all'operatore interessato, fino a quando l'autorità competente gli comunica che i voli dell'operatore aereo sono di nuovo inclusi nel sistema unionale.

6. Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto chiuso, fatte salve quelle di cui agli articoli 25 e 68 e quelle agli articoli 35 e 67, che corrispondono al periodo in cui il conto non era stato convertito allo stato "escluso".

Articolo 11

Amministrazione dei conti

1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell'amministrazione per conto dello Stato membro o dell'Unione.

▼B

2. L'amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell'allegato I.

3. L'amministratore del conto, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, apre, sospende, limita l'accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono l'autorizzazione dell'amministratore e avvia le operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell'articolo 23, paragrafo 5.

4. L'amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell'allegato II.

5. I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono conservate sono considerate situate nel territorio dello stesso.

Articolo 12

Notifiche da parte dell'amministratore centrale

L'amministratore centrale notifica ai rappresentanti e all'amministratore nazionale del conto l'avvio e il completamento o l'interruzione di qualsiasi procedura ad esso inerente, nonché la modifica dello stato del conto mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

Sezione 2

Apertura e aggiornamento dei conti

Articolo 13

Apertura dei conti amministrati da un amministratore centrale

1. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'allegato III, l'amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell'Unione, i conti PK unionali, il conto unionale totale delle AEA, il conto delle soppressioni ESD e un conto di adempimento ESD per ciascuno Stato membro e ciascun anno del periodo di adempimento.

2. L'amministratore nazionale designato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESD, a meno che lo Stato membro interessato nomini un altro soggetto.

3. Ogni Stato membro fornisce all'amministratore centrale le informazioni di cui alla tabella VIII-I dell'allegato VIII riguardo a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante supplementare dei conti di adempimento ESD.

▼B

Articolo 14

Apertura del conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell'Unione

1. A partire dal 1º gennaio 2014 un amministratore nazionale può presentare una domanda per l'apertura del conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell'Unione. Tale domanda è presentata all'amministratore centrale. L'amministratore nazionale fornisce le informazioni richieste dall'amministratore centrale. Tali informazioni contengono almeno le informazioni indicate nell'allegato III ed elementi comprovanti che la piattaforma amministrativa nazionale garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell'Unione in conformità del presente regolamento tenendo conto dei requisiti tecnici e di sicurezza descritti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1, l'amministratore centrale apre il conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell'Unione oppure informa l'amministratore nazionale del rifiuto di aprire tale conto se il livello di sicurezza garantito dalla piattaforma amministrativa nazionale non è sufficiente rispetto ai requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'amministratore nazionale designato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato del conto di piattaforma amministrativa nazionale.

Articolo 15

Apertura del conto per la consegna d'asta nel registro dell'Unione

1. Un responsabile del collocamento, un sistema di compensazione o di regolamento, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1031/2010, oppure una piattaforma d'asta designata a norma degli articoli 26 o 30 del medesimo regolamento, possono presentare a un amministratore nazionale una domanda per l'apertura di un conto per la consegna d'asta presso il registro dell'Unione. La persona che presenta la domanda per l'apertura di un conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all'allegato IV.

2. Entro venti giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell'articolo 24, l'amministratore nazionale apre il conto per la consegna d'asta presso il registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto, a norma dell'articolo 22.

Articolo 16

Apertura del conto di deposito di gestore nel registro dell'Unione

1. Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l'autorità competente o il gestore pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VI e chiede all'amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di gestore presso il registro dell'Unione.

▼B

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell'articolo 24, l'amministratore nazionale apre un conto di deposito di gestore presso il registro dell'Unione per ciascun impianto oppure informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell'articolo 22.

Articolo 17

Apertura del conto di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione

1. Entro venti giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio di un operatore aereo, l'autorità competente o l'operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII e chiede all'amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione.

2. Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo.

3. Gli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo che hanno prodotto emissioni annue totali inferiori a 25 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti all'anno, o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi, possono incaricare una persona fisica o giuridica di aprire un conto di deposito di operatore aereo e di restituire le quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 *bis*, della direttiva 2003/87/CE per loro conto. L'osservanza della normativa resta di competenza dell'operatore aereo. Al momento di dare l'incarico a una persona fisica o giuridica, l'operatore aereo provvede affinché non vi siano conflitti d'interesse tra la persona incaricata e le autorità competenti, gli amministratori nazionali, i responsabili della verifica o altri organismi soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e degli atti adottati per la sua attuazione. In questo caso, la persona fisica o giuridica incaricata fornisce le informazioni richieste di cui al paragrafo 1.

4. Entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 24, l'amministratore nazionale apre un conto di deposito di operatore aereo per ogni operatore aereo presso il registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell'articolo 22.

5. I conti di deposito degli operatori aerei passano dallo stato "bloccato" a "aperto" dopo l'iscrizione delle emissioni verificate in conformità dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 5, e di un valore relativo allo stato di adempimento superiore o pari a 0, calcolato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1. Lo stato del conto passa a "aperto" anche in data precedente, e cioè tra la data di apertura del conto e la data in cui le emissioni verificate vengono iscritte per la prima volta sul registro dell'Unione dopo che all'amministratore nazionale è pervenuta una domanda del titolare del conto in cui chiede l'attivazione del proprio conto ai fini dello scambio, purché tale domanda contenga almeno tutti gli elementi indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

▼B

Articolo 18

Apertura dei conti personali di deposito e di scambio nel registro dell'Unione

1. Il richiedente presenta all'amministratore nazionale una domanda di apertura di un conto di deposito personale o di scambio nel registro dell'Unione. Il futuro titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell'allegato IV.

2. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all'apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto abbia residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

3. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all'apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto sia iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 24, l'amministratore nazionale apre il conto di deposito personale o di scambio nel registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell'articolo 22.

Articolo 19

Apertura del conto nazionale di deposito nel registro dell'Unione

L'autorità competente dello Stato membro ordina all'amministratore nazionale di aprire un conto nazionale di deposito nel registro dell'Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'allegato III.

Articolo 20

Apertura del conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell'Unione

1. Le piattaforme di scambio esterne possono presentare domanda per l'apertura di un conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell'Unione. Tale domanda è presentata all'amministratore nazionale. La persona che chiede l'apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale. Tali informazioni contengono almeno le informazioni indicate nell'allegato IV ed elementi comprovanti che la piattaforma di scambio esterna garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell'Unione in conformità del presente regolamento e dimostra di possedere dispositivi di sicurezza che assicurano un livello di sicurezza almeno pari a quelli necessari per l'approvazione di un rappresentante supplementare del conto di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

▼B

2. Gli amministratori nazionali garantiscono che le piattaforme di scambio esterne tengano conto dei requisiti tecnici e di sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 24, l'amministratore nazionale apre il conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell'Unione oppure informa l'amministratore centrale o il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell'articolo 22. L'amministratore nazionale interessato notifica tempestivamente l'apertura di tale conto alla Commissione.

4. Per avviare un'operazione non è richiesta l'approvazione da parte di un rappresentante autorizzato supplementare in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, se ad avviarla è una piattaforma di scambio esterna.

Articolo 21

Apertura del conto di verificatore nel registro dell'Unione

1. La domanda di apertura di un conto di verificatore nel registro dell'Unione è presentata all'amministratore nazionale. La persona che chiede l'apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, comprensive di quelle indicate negli allegati III e V.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 24, l'amministratore nazionale apre il conto di verificatore nel registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell'articolo 22.

Articolo 22

Rifiuto di aprire un conto

1. L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell'apertura del conto siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

2. L'amministratore nazionale può rifiutare di aprire un conto nei seguenti casi:

a) le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b) il futuro titolare del conto oppure, nel caso di una persona giuridica, uno dei direttori del futuro titolare del conto, sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto può essere strumentale;

c) l'amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi riguardo a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;

▼B

d) per motivi previsti dal diritto nazionale.

3. Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto, la persona che ne chiede l'apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 23

Rappresentanti autorizzati

1. Ogni conto, fatta eccezione del conto del verificatore, ha almeno due rappresentanti autorizzati. Per ogni conto di verificatore vi è almeno un rappresentante autorizzato. I rappresentanti autorizzati avviano le operazioni e le altre procedure per conto del titolare del conto.

2. Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui al paragrafo 1, i conti possono altresì avere rappresentanti autorizzati ad accedere al conto "in sola visione".

3. I conti possono avere uno o più rappresentanti autorizzati supplementari. Per avviare un'operazione è necessaria l'approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare, oltre a quella di un rappresentante autorizzato, tranne nei seguenti casi:

(a) trasferimenti verso un conto che figura nell'elenco dei conti di fiducia del titolare del conto contenuti nel registro dell'Unione;

(b) operazioni avviate da piattaforme di scambio esterne, i cui conti sono stati aperti a norma dell'articolo 20; e

(c) scambio di quote ai sensi dell'articolo 60, restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 67, soppressione di quote ai sensi dell'articolo 68 e cancellazione di unità di Kyoto ai sensi dell'articolo 69, qualora non sia stato nominato alcun rappresentante autorizzato supplementare. L'avvio dell'operazione è in tal caso confermato da un altro rappresentante del conto.

4. I titolari del conto possono abilitare l'accesso ai loro conti attraverso una piattaforma di scambio esterna. Detti titolari di conto nominano in veste di rappresentante autorizzato una persona già rappresentante autorizzato di un conto di piattaforma di scambio esterna.

5. Nel caso in cui un rappresentante autorizzato non possa accedere al registro dell'Unione per motivi tecnici o altri, l'amministratore nazionale può, su richiesta, avviare le operazioni per conto del rappresentante autorizzato, a condizione che l'amministratore nazionale autorizzi tali richieste e che l'accesso non sia stato sospeso a norma del presente regolamento.

▼B

6. Le specifiche tecniche per lo scambio dei dati possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati e di rappresentanti autorizzati supplementari per ciascun tipo di conto.

7. I rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari sono persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari di ogni singolo conto sono persone diverse, ma una stessa persona può fungere da rappresentante autorizzato o da rappresentante autorizzato supplementare per più di un conto. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può chiedere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati di un conto abbia residenza permanente nello Stato membro, tranne per i conti di verificatore.

Articolo 24

Nomina e approvazione di rappresentanti autorizzati e rappresentanti autorizzati supplementari

1. Quando richiede l'apertura di un conto, il futuro titolare del conto nomina un certo numero di rappresentanti autorizzati e rappresentanti autorizzati supplementari a norma dell'articolo 23.

2. Quando nomina un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore. Tali informazioni comprendono almeno i dati indicati nell'allegato VIII.

3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 2, l'amministratore nazionale approva un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare oppure informa il titolare del conto del proprio rifiuto ad approvarlo. Se la valutazione delle informazioni sulla persona proposta per la nomina richiede più tempo, l'amministratore può prorogare la procedura di valutazione al massimo di altri venti giorni lavorativi e comunica la proroga al titolare del conto.

4. L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

5. L'amministratore nazionale può rifiutare di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentate autorizzato supplementare nel caso in cui:

a) le informazioni e i documenti presentati siano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b) il richiedente sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale;

c) per motivi previsti dal diritto nazionale.

▼B

6. Se l'amministratore nazionale rifiuta di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto può contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di approvare il rappresentante oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 25

Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati

1. Tutti i titolari del conto comunicano entro dieci giorni lavorativi all'amministratore nazionale le modifiche delle informazioni presentate ai fini dell'apertura del conto. Inoltre, essi confermano all'amministratore nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere.

2. Gli operatori aerei comunicano entro dieci giorni lavorativi all'amministratore del proprio conto l'avvenuta fusione tra due o più operatori aerei o l'avvenuta scissione in due o più operatori.

3. La comunicazione delle modifiche è accompagnata dalle informazioni richieste dall'amministratore nazionale in conformità della presente sezione. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione e delle informazioni a sostegno, il competente amministratore nazionale approva l'aggiornamento delle informazioni. L'amministratore può rifiutare di aggiornare le informazioni a norma di quanto disposto dall'articolo 24, paragrafi 4 e 5. Il titolare del conto è informato di un eventuale rifiuto. È possibile contestare il rifiuto presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all'articolo 22.

4. Almeno ogni tre anni l'amministratore esamina se le informazioni presentate per l'apertura del conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.

5. Il titolare di un conto di deposito di gestore può vendere o cedere tale conto solo congiuntamente all'impianto ad esso connesso.

6. Fatto salvo il paragrafo 5, nessun titolare di conto può vendere o cedere la proprietà del proprio conto a un'altra persona.

7. Un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare non può trasferire il proprio stato di rappresentante a un'altra persona.

8. Un titolare di conto può richiedere la cancellazione di un rappresentate autorizzato dal conto. L'amministratore nazionale sospende l'accesso al conto del rappresentante autorizzato o del rappresentate autorizzato supplementare nel momento in cui riceve la richiesta. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta l'amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato.

▼B

9. Un titolare di conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati o rappresentanti autorizzati supplementari a norma dell'articolo 24.

10. Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia a seguito della procedura di cui all'articolo 18 *bis* della direttiva 2003/87/CE o a seguito di un allargamento dell'Unione, l'amministratore centrale aggiorna i dati relativi all'amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore aereo. Quando cambia l'amministratore di un conto di deposito di operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all'operatore aereo di presentare le informazioni relative all'apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati, a norma, rispettivamente, dell'articolo 17 e dell'articolo 24.

11. Fatto salvo il paragrafo 10, lo Stato membro di riferimento della gestione di un conto non cambia.

Articolo 26

Elenco dei conti di fiducia

1. I conti per la consegna d'asta, i conti di deposito e i conti di scambio possono disporre di un elenco di conti di fiducia nel registro dell'Unione.

2. I conti detenuti dal medesimo titolare sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.

3. La modifica dell'elenco dei conti di fiducia è effettuata mediante la procedura di cui all'articolo 39 per i trasferimenti indicati al titolo II, capo II, sezione 6. La modifica è confermata da un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, qualora non ne sia stato nominato alcuno, da un altro rappresentante autorizzato. Il termine indicato nell'articolo 39, paragrafo 3, non si applica per la soppressione dei conti dall'elenco dei conti di fiducia; per tutte le altre modifiche apportate all'elenco dei conti di fiducia il termine è di sette giorni.

Sezione 3

Chiusura dei conti

Articolo 27

Chiusura dei conti

Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 1, l'amministratore chiude il conto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del titolare di un conto diverso da quelli indicati agli articoli 28, 29, 30 e 31.

▼B

Articolo 28

Chiusura del conto di deposito di gestore

1. L'autorità competente, entro dieci giorni lavorativi dalla revoca o dalla sospensione di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra o dall'apprendere della chiusura di un impianto, ne dà comunicazione all'amministratore nazionale. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione, l'amministratore nazionale inserisce la data in questione nel registro dell'Unione.

2. L'amministratore nazionale può chiudere un conto di deposito di gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di chiusura dell'impianto e della revoca o sospensione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, se l'impianto in questione ha restituito una quantità di quote almeno pari alle sue emissioni verificate e se non si tratta di un impianto escluso a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 29

Chiusura del conto di deposito di operatore aereo

I conti di deposito degli operatori aerei possono essere chiusi dall'amministratore nazionale solo su ordine dell'autorità competente, qualora questa sia venuta a conoscenza, tramite comunicazione del titolare del conto o in base ad altre prove, del fatto che l'operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato le attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 30

Chiusura del conto di verificatore

1. L'amministratore nazionale chiude il conto del verificatore entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di quest'ultimo.

2. L'autorità competente può inoltre ordinare all'amministratore nazionale di chiudere il conto del verificatore se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'accreditamento del verificatore è scaduto o è stato ritirato;

b) il verificatore ha cessato l'attività.

Articolo 31

Chiusura del conto di adempimento ESD

1. L'amministratore centrale chiude un conto di adempimento ESD non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto in questione, ai sensi dell'articolo 79, e non oltre il 21 dicembre, nonché previa notifica all'operatore interessato.

2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca nel pertinente conto PK dei ritiri tutti i crediti internazionali, le tCER e le lCER utilizzati a norma dell'articolo 81.

▼B

3. Se il trasferimento diretto verso il pertinente conto PK dei ritiri è vietato dalle norme sulle operazioni applicabili al catalogo internazionale delle operazioni (ITL) istituite nell'ambito del protocollo di Kyoto, i crediti internazionali, le tCER e le lCER utilizzati per l'adempimento vengono trasferiti inizialmente in un conto di deposito creato appositamente dall'amministratore nazionale.

4. Alla chiusura del conto di adempimento ESD, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le AEA restanti in tale conto verso il conto delle soppressioni ESD.

Articolo 32

Saldo positivo sui conti in fase di chiusura

1. Se un conto che l'amministratore deve chiudere a norma degli articoli 27, 28 e 29 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l'amministratore chiede al titolare del conto di indicare un altro conto nel quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se il titolare del conto non risponde entro quaranta giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore, quest'ultimo trasferisce le quote e le unità di Kyoto nel proprio conto di deposito nazionale.

2. Se un conto al quale è stato sospeso l'accesso ai sensi dell'articolo 34 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l'autorità competente può disporre che tali quote e unità siano trasferite immediatamente nel corrispondente conto nazionale.

Articolo 33

Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell'amministratore

1. Se la situazione che ha dato origine alla sospensione dell'accesso ai conti a norma dell'articolo 34 non si risolve entro un lasso di tempo ragionevole nonostante ripetute comunicazioni, l'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di chiudere i conti il cui accesso è sospeso, oppure, nel caso dei conti di deposito di gestori o operatori aerei, di bloccarli, finché l'autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato luogo alla sospensione non sussiste più.

2. Se un conto di deposito personale o di scambio presenta un saldo pari a zero e non sono state registrate operazioni per un anno, l'amministratore nazionale può comunicare al titolare del conto che tale conto sarà chiuso entro quaranta giorni lavorativi, a meno che il titolare del conto non faccia pervenire all'amministratore nazionale una domanda finalizzata a mantenerlo aperto. L'amministratore nazionale può procedere alla chiusura del conto se non riceve una richiesta in tal senso da parte del titolare.

3. L'amministratore nazionale chiude un conto di deposito di gestore su richiesta dell'autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote.

▼B

4. L'amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare se ritiene che l'approvazione del predetto rappresentante avrebbe dovuto essere respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all'identità del rappresentante forniti in fase di nomina erano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi.

5. Il titolare del conto può contestare, entro trenta giorni di calendario, la modifica di stato del proprio conto a norma del paragrafo 1, o la cancellazione del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare a norma del paragrafo 4, presso l'autorità competente a norma della legislazione nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare, oppure conferma la modifica di stato del conto o la cancellazione del rappresentante emanando una decisione motivata, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo compatibile con il presente regolamento e siano ad esso commisurate.

Sezione 4

Sospensione dell'accesso ai conti

Articolo 34

Sospensione dell'accesso ai conti

1. Un amministratore può sospendere l'accesso di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare a qualsiasi conto del registro o alle procedure alle quali il rappresentante autorizzato avrebbe accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia:

(a) tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere;

(b) ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente e una password errati; oppure

(c) tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'integrità o la riservatezza del registro dell'Unione o dell'EUTL, o dei dati ivi elaborati e conservati.

2. L'amministratore può sospendere l'accesso di tutti i rappresentanti autorizzati o dei rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto quando sussiste una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del conto è deceduto senza che sia stato nominato un successore legale oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;

b) il titolare del conto non ha corrisposto gli oneri;

c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto;

▼B

d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini fissati dall'amministratore nazionale o dall'amministratore centrale;

e) il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto né fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi alle informazioni sul conto;

f) il titolare del conto non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto;

g) il titolare del conto non ha garantito la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'amministratore nazionale;

h) il titolare del conto non ha garantito la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell'amministratore del conto.

3. L'amministratore può sospendere l'accesso a tutti i rappresentanti autorizzati o ai rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto e la possibilità di avviare procedure da tale conto:

a) per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto è stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure

b) sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

4. L'amministratore nazionale può sospendere l'accesso a un conto se ritiene che l'apertura di detto conto avrebbe dovuto essere respinta a norma dell'articolo 22 oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l'apertura del conto.

5. L'amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che le ha dato origine.

6. Entro trenta giorni di calendario, il titolare del conto può contestare la sospensione dell'accesso di cui ai paragrafi 1 e 3, presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare l'accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

7. L'autorità competente o la Commissione può anche ordinare a un amministratore nazionale o all'amministratore centrale di procedere a una sospensione basandosi su uno dei motivi previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

8. Un'autorità dello Stato membro dell'amministratore competente per l'applicazione della legge nazionale può altresì richiedere all'amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.

▼B

9. In caso di sospensione dell'accesso a un conto di piattaforma di scambio esterna, l'amministratore sospende anche l'abilitazione all'accesso ai conti degli utilizzatori attraverso la piattaforma di scambio esterna a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. In caso si sospenda l'accesso dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari di un conto di piattaforma di scambio esterna, l'amministratore sospende anche l'accesso attraverso la piattaforma di scambio esterna da parte dei rappresentanti abilitati da un titolare di conto a norma dell'articolo 23, paragrafo 4.

10. Quando il titolare di un conto di deposito di gestore o di un conto di deposito di operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti la scadenza prevista per la restituzione di cui all'articolo 12, paragrafi 2 *bis* e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l'amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da esso indicato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL REGISTRO DELL'UNIONE RELATIVE AL SISTEMA UNIONALE PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI

CAPO I

Emissioni verificate e adempimento

Articolo 35

Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo

1. Ogniqualvolta il diritto nazionale lo richieda, ciascun gestore e operatore aereo sceglie un verificatore tra quelli registrati presso l'amministratore nazionale che ne amministra il conto. Se un gestore o un operatore aereo è anche verificatore, non può scegliere se stesso come verificatore.

2. L'amministratore nazionale, l'autorità competente o, su decisione dell'autorità competente, il titolare del conto o il verificatore inserisce i dati annui sulle emissioni per l'anno precedente entro il 31 marzo.

3. I dati annui sulle emissioni sono presentati nel formato prescritto dall'allegato IX.

4. Il verificatore o l'autorità competente approva le emissioni annuali verificate previo esito positivo del controllo, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, della relazione del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o della relazione dell'operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente.

5. L'amministratore nazionale o l'autorità competente indica come verificate, nel registro dell'Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L'autorità competente può stabilire che sia il verificatore ad indicare come verificate le emissioni nel registro dell'Unione al posto dell'amministratore nazionale.

▼B

6. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell'Unione i dati sulle emissioni verificate corrette o stimate per l'impianto o l'operatore aereo interessato per un determinato anno.

7. Se al 1º maggio di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti valori sulle emissioni verificate di un impianto o di un operatore aereo per un anno precedente o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore riguardante le emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile in base agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 36

Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate

1. Se, al 1º aprile di ogni anno, nel registro dell'Unione non sono state iscritte le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo per l'anno precedente, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione ponga il corrispondente conto di deposito di gestore o conto di deposito di operatore aereo in stato "bloccato".

2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti di un impianto o di un operatore aereo per l'anno interessato sono state iscritte nel registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede affinché quest'ultimo modifichi lo stato del conto convertendolo in "aperto".

Articolo 37

Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento

1. L'amministratore centrale provvede affinché il 1º maggio di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e operatore aereo che dispone di un conto di deposito di gestore o di operatore aereo aperto o bloccato, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all'anno in corso compreso, più un fattore di correzione.

2. Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se tale valore è inferiore o uguale a zero.

3. L'amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.

▼B

CAPO II

Operazioni

Sezione 1

Informazioni generali

Articolo 38

Per ciascun tipo di conto sono avviate solo le operazioni espressamente disciplinate dal presente regolamento per detto tipo di conto.

Articolo 39

Esecuzione dei trasferimenti

1. Prima di avviare l'operazione, il registro dell'Unione richiede una conferma fuori banda per tutte le operazioni di cui al presente capo che non sono avviate da una piattaforma di scambio esterna. Un'operazione può essere avviata solo se un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, a seconda del caso, un altro rappresentante del conto, di cui è richiesta l'approvazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, ha confermato l'operazione fuori banda.

2. Per tutti i trasferimenti di cui all'articolo 64 e alla sezione 8 del presente capo, il trasferimento può essere avviato immediatamente se è confermato fra le ore 10 e le ore 16 (ora dell'Europa centrale), da lunedì a venerdì compreso, ad eccezione dei giorni festivi legali negli Stati membri che decidono di sospendere il termine a titolo del paragrafo 3.

Un trasferimento confermato in qualsiasi altro momento è avviato lo stesso giorno, da lunedì a venerdì, ad eccezione dei giorni festivi legali di cui al primo comma, alle ore 10 (ora dell'Europa centrale), se confermato prima delle ore 10 (ora dell'Europa centrale), oppure il giorno successivo, dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi legali di cui al primo comma, alle ore 10 (ora dell'Europa centrale)se confermato dopo le ore 16 (ora dell'Europa centrale).

3. Per tutti i trasferimenti di quote e di unità di Kyoto di cui agli articoli 64 e 65 e per tutti i trasferimenti di cui all'articolo 66 verso conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia del titolare del conto di scambio, si applica una differita di 26 ore fra l'avvio e la comunicazione dell'avvenuto trasferimento ai sensi dell'articolo 104. Questo termine è sospeso tra le ore 0 e le ore 24 (ora dell'Europa centrale) di sabato e domenica. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di sospenderlo anche tra le ore 0 e le ore 24 (ora dell'Europa centrale) dei giorni festivi legali di un determinato anno, purché tale decisione sia pubblicata entro il 1º dicembre dell'anno precedente.

4. Se il rappresentante di un conto sospetta che il trasferimento sia stato avviato in modo fraudolento, può chiedere all'amministratore nazionale oppure, a seconda del caso, all'amministratore centrale, almeno due ore prima del termine di cui al paragrafo 3, di annullare il trasferimento per conto del rappresentante del conto stesso, prima che si

▼B

comunichi l'avvenuto trasferimento. Il titolare del conto notifica, subito dopo detta richiesta, la frode sospetta all'autorità competente per l'applicazione della legge nazionale. Tale notifica è trasmessa all'amministratore nazionale o all'amministratore centrale entro sette giorni.

5. All'avvio del trasferimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione che indica la proposta di avvio del trasferimento.

Articolo 40

Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni

1. Una quota o un'unità di Kyoto è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato.

2. Data la natura dematerializzata delle quote e delle unità di Kyoto, l'iscrizione nel registro dell'Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota o un'unità di Kyoto e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento.

3. Data la fungibilità delle quote e delle unità di Kyoto, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota o all'unità di Kyoto in natura.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 70 e la verifica della concordanza di cui all'articolo 103 del presente regolamento, un'operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell'articolo 104. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l'obbligo o l'ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell'Unione, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare l'annullamento nel registro dell'Unione di un'operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento.

Non si può impedire a un titolare di conto o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di recupero o di restituzione in relazione a un'operazione divenuta definitiva nel registro dell'Unione, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting, alla revoca o all'annullamento dell'operazione nel registro.

4. Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota o un'unità di Kyoto acquisisce la titolarità della quota o dell'unità di Kyoto indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.

▼B

Sezione 2

Creazione di quote

Articolo 41

Creazione di quote

1. Se del caso, l'amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d'asta unionale, un conto d'asta unionale per il trasporto aereo, un conto unionale di scambio dei crediti e un conto unionale dei crediti internazionali, nonché creare o chiudere conti o quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione unionale, comprese le disposizioni dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, degli articoli 9, 9 *bis*, 10 *bis*, paragrafo 8, e dell'articolo 11 *bis* della direttiva 2003/87/CE, dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, o dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 920/2010.

2. A tempo debito la Commissione ordina all'amministratore centrale di creare un numero di quote generiche complessivamente equivalenti al numero determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2010/670/UE della Commissione ([1]), da registrare su conti oppure da trasferire verso conti costituiti ai fini dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.

3. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna quota un codice identificativo unico.

▼M2

4. Le quote create a partire dal 1º gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi a detto Stato membro entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato. Subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro interessato presenta una relazione sulla conformità agli Stati membri e alla Commissione.

([1]) GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.

▼B

Sezione 3

Trasferimento tra conti prima delle aste e dell'assegnazione

Articolo 42

Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all'asta

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto del responsabile del collocamento, designato ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell'articolo 10 del suddetto regolamento.

2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale o dal conto d'asta unionale al conto totale unionale, secondo il caso.

Articolo 43

Trasferimento di quote generiche destinate all'assegnazione a titolo gratuito

L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo le tabelle nazionali di assegnazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 44

Trasferimento di quote generiche nella riserva per i nuovi entranti

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % del quantitativo unionale di quote stabilito con decisioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 9 *bis* della direttiva 2003/87/CE, da cui è sottratto il quantitativo da creare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Se il quantitativo unionale di quote è aumentato mediante una decisione adottata ai sensi degli articoli 9 e 9 *bis* della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale trasferisce le quote generiche supplementari dal conto totale unionale al conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % dell'aumento del quantitativo unionale delle quote.

3. Se il quantitativo unionale di quote è diminuito mediante una decisione adottata ai sensi degli articoli 9 e 9 *bis* della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale sopprime le quote generiche dal conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % della diminuzione del quantitativo unionale delle quote.

▼B

4. In caso di assegnazione ai nuovi entranti o di assegnazione ai nuovi entranti a seguito di un ampliamento sostanziale della capacità ai sensi degli articoli 19 e 20 della decisione 2011/278/UE, l'amministratore centrale trasferisce dal conto di riserva unionale per i nuovi entranti al conto unionale di assegnazione il quantitativo finale di quote assegnate al gestore a titolo gratuito per l'intero periodo di scambio, inserito nell'EUTL a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 45

Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto del responsabile del collocamento, designato ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.

Articolo 46

Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all'assegnazione a titolo gratuito

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente al numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo stabilito dalla decisione della Commissione adottata sulla base dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2. Se il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente all'aumento del numero di quote del trasporto aereo da assegnare a titolo gratuito.

3. Se il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale sopprime le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote del trasporto aereo da assegnare a titolo gratuito.

▼B

Articolo 47

Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente al numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale stabilito dalla decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2. Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente all'aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale.

3. Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale sopprime le quote assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote assegnate alla riserva speciale.

4. In caso di assegnazione di quote prelevate dalla riserva speciale, a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo finale di quote per il trasporto aereo assegnate a titolo gratuito all'operatore aereo per l'intero periodo di scambio, inserito nell'EUTL ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del presente regolamento, è trasferito automaticamente dal conto unionale di riserva speciale al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo.

Articolo 48

Trasferimento di quote generiche nel conto totale unionale

Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce nel conto totale unionale tutte le quote restanti sul conto unionale di assegnazione e sul conto di riserva unionale per i nuovi entranti.

Articolo 49

Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nel conto totale unionale per il trasporto aereo

Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce nel conto totale unionale per il trasporto aereo tutte le quote restanti sul conto unionale di riserva speciale.

Articolo 50

Soppressione delle quote del trasporto aereo

L'amministratore generale garantisce che, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite nel conto delle soppressioni delle quote dell'Unione.

▼B

Sezione 4

Assegnazione agli impianti fissi

Articolo 51

Iscrizione nell'EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione

1. Entro il 31 dicembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione contengano le informazioni di cui all'allegato X.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nell'EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.

Articolo 52

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione

1. L'amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione nell'EUTL nel caso in cui:

a) l'autorizzazione di un impianto sia stata revocata o sia scaduta;

b) un impianto abbia cessato l'attività;

c) un impianto sia stato scisso in due o più impianti;

d) due o più impianti siano stati fusi in un unico impianto.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione riguardanti i seguenti aspetti:

a) assegnazioni ai nuovi entranti o assegnazioni ai nuovi entranti in seguito a un ampliamento sostanziale della capacità;

b) cessazione parziale dell'attività e riduzione sostanziale della capacità;

c) assegnazione a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 *quater* della direttiva 2003/87/CE giustificata alla luce dei progressi negli investimenti intrapresi e comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 10 *quater*, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

d) ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1.

La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all'amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nell'EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella nazionale di assegnazione siano conformi alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.

▼B

Articolo 53

Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito

1. L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all'allegato X se un impianto può ricevere un'assegnazione nell'anno in questione.

2. Dal 1º febbraio 2013 l'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al relativo conto di deposito aperto o bloccato del gestore, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

3. Se il conto di deposito di un gestore allo stato "escluso" non riceve quote a norma del paragrafo 2, tali quote non sono trasferite nel conto qualora questo passi successivamente allo stato "aperto".

4. L'amministratore centrale provvede a che il gestore possa trasferire nel conto unionale di assegnazione le quote ricevute in più nel caso in cui l'amministratore centrale abbia modificato la tabella nazionale di assegnazione di uno Stato membro, a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, per correggere le quote in eccesso assegnate al gestore, e l'autorità competente abbia chiesto al gestore di rendere tali quote in eccesso.

Sezione 5

Assegnazione agli operatori aerei

Articolo 54

Iscrizione nell'EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

1. Entro il 30 settembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo relativa al periodo 2013-2020. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contengano le informazioni di cui all'allegato XI.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire nell'EUTL la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 4, della suddetta direttiva. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riveduta.

▼B

Articolo 55

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

1. L'amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo nell'EUTL nel caso in cui:

a) un operatore aereo abbia cessato tutte le attività che rientrano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

b) un operatore aereo sia stato scisso in due o più operatori aerei;

c) due o più operatori aerei siano stati fusi in un unico operatore aereo.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riguardanti i seguenti aspetti:

a) assegnazioni provenienti dalla riserva speciale a norma dell'articolo 3 *septies* della direttiva 2003/87/CE;

b) modifiche apportate in seguito all'adozione di misure a norma dell'articolo 25 *bis* della direttiva 2003/87/CE;

c) ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1.

3. La Commissione ordina all'amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo contenuta nell'EUTL se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate a norma dell'articolo 3 septies, paragrafo 7, della suddetta direttiva nel caso delle assegnazioni provenienti dalla riserva speciale. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.

4. Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica di cui al paragrafo 1, lettera c), è avviata dall'amministratore nazionale cui fa capo l'operatore aereo la cui assegnazione deve confluire nell'assegnazione di un altro operatore aereo. Prima di apportare la modifica occorre ottenere l'autorizzazione dell'amministratore nazionale cui fa capo l'operatore aereo la cui assegnazione assorbirà l'assegnazione dell'operatore aereo oggetto della fusione.

Articolo 56

Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito

1. L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale per il trasporto aereo, per ciascun operatore aereo e per ciascun anno, se l'operatore aereo può ricevere un'assegnazione per detto anno.

▼B

2. Dal 1º febbraio 2013 l'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito aperto o bloccato dell'operatore aereo, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

3. Se il conto di deposito di un operatore aereo allo stato "escluso" non riceve quote a norma del paragrafo 2, tali quote non sono trasferite nel conto qualora questo passi successivamente allo stato "aperto".

Articolo 57

Resa delle quote del trasporto aereo

Qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia modificata a titolo dell'articolo 25 *bis* della direttiva 2003/87/CE in seguito al trasferimento di quote nei conti di deposito di operatore aereo per un determinato anno in conformità dell'articolo 56 del presente regolamento, l'amministratore centrale esegue gli eventuali trasferimenti richiesti dagli eventuali provvedimenti adottati a norma dell'articolo 25 *bis* della suddetta direttiva.

Sezione 6

Utilizzo di CER ed ERU

Articolo 58

Crediti internazionali detenuti nel registro dell'Unione

1. L'amministratore centrale provvede a che le CER e le ERU afferenti ai progetti ospitati negli Stati membri siano detenute nei conti dell'ETS all'interno del registro dell'Unione unicamente se non ne è stato vietato il rilascio a norma dell'articolo 11 *ter* della direttiva 2003/87/CE.

L'amministratore centrale garantisce che le ERU rilasciate per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 ma afferenti a progetti ospitati negli Stati membri e comprendenti attività che non rientrano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), ma che rientrano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), siano tenute nei conti dell'ETS all'interno del registro dell'Unione solo se rilasciate prima del 30 aprile 2013.

2. L'amministratore centrale garantisce che le ERU rilasciate dopo il 31 dicembre 2012 per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 e afferenti ai progetti condotti nei paesi terzi che non hanno assunto obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020 stabiliti mediante modifica del protocollo di Kyoto a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, del protocollo stesso, oppure che non hanno depositato uno strumento di ratifica relativo a tale modifica, siano detenute nei conti dell'ETS all'interno del registro

([1]) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.
([2]) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

▼B

dell'Unione se si riferiscono a riduzioni di emissioni verificate secondo la procedura di verifica stabilita dal comitato di supervisione dell'attuazione congiunta istituito dalla decisione 9/CMP.1 (in conformità del cosiddetto "percorso Track II"), oppure, se non è possibile eseguire tale verifica, se un organismo indipendente accreditato a norma della decisione 9/CMP.1 ne ha certificato il rilascio in rapporto a riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012.

3. L'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali l'elenco dei conti dell'ETS che detengono crediti internazionali che non possono esservi detenuti a norma dei paragrafi 1 e 2 a partire dalle date ivi specificate. In base all'elenco, l'amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.

Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore, quest'ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale.

Articolo 59

Iscrizione nell'EUTL delle tabelle dei crediti ammissibili internazionali

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione la propria tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un mese dall'adozione delle misure a norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri si assicurano che la tabella dei crediti ammissibili internazionali contenga, per ciascun gestore e ciascun operatore aereo, l'intero ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali relativo al periodo 2008-2020 e le informazioni di cui all'allegato XII.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire nell'EUTL la tabella dei crediti ammissibili internazionali se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge la tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro un mese lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella dei crediti ammissibili internazionali riveduta.

3. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella dei crediti ammissibili internazionali, ivi compresi i crediti per i nuovi entranti. La Commissione ordina all'amministratore centrale di apportare le relative modifiche alla tabella dei crediti ammissibili internazionali contenuta nell'EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella dei crediti ammissibili internazionali siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.

▼B

Articolo 60

Utilizzo dei crediti internazionali mediante lo scambio di quote

1. Il gestore può chiedere di scambiare un credito internazionale con una quota generica fino al 31 marzo 2015 a titolo dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e fino al 31 dicembre 2020 a titolo dell'articolo 11 *bis*, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva. Esso propone di trasferire i crediti internazionali dal pertinente conto di deposito di gestore al conto unionale dei crediti internazionali per gestori contenuto nel registro dell'Unione.

L'operatore aereo può chiedere di scambiare un credito internazionale con una quota del trasporto aereo fino al 31 marzo 2015 a titolo dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e fino al 31 dicembre 2020 a titolo dell'articolo 11 *bis*, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva. Esso propone di trasferire i crediti internazionali dal pertinente conto di deposito di operatore aereo al conto unionale dei crediti internazionali per operatori aerei contenuto nel registro dell'Unione.

2. L'amministratore centrale, su richiesta, provvede a che il registro dell'Unione effettui il trasferimento dei crediti internazionali nel pertinente conto unionale dei crediti internazionali se:

a) lo status del conto di partenza permette il trasferimento;

b) la relativa tabella dei crediti ammissibili internazionali è stata inserita nell'EUTL e il gestore o l'operatore aereo è iscritto nella tabella in conformità dell'articolo 59;

c) il numero di unità proposto per essere trasferito non supera i crediti ammissibili restanti calcolati secondo il disposto dell'articolo 61;

d) tutte le unità proposte nel trasferimento sono ammesse ad essere utilizzate in conformità degli articoli 11 *bis* e 11 *ter* della direttiva 2003/87/CE, dell'articolo 58 del presente regolamento e di ogni misura adottata a norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 9, della suddetta direttiva.

3. Ultimato il trasferimento conformemente al paragrafo 1, primo comma, l'amministratore centrale si assicura che il registro dell'Unione crei nel conto unionale di scambio dei crediti per gestori un numero equivalente di quote generiche e trasferisca, per conto dell'autorità competente, un numero equivalente di quote generiche nel conto di deposito del gestore da cui è partito il trasferimento.

Ultimato il trasferimento conformemente al paragrafo 1, primo comma, l'amministratore centrale si assicura che il registro dell'Unione crei nel conto unionale di scambio dei crediti per operatori aerei un numero equivalente di quote del trasporto aereo e trasferisca, per conto dell'autorità competente, un numero equivalente di quote del trasporto aereo nel conto di deposito dell'operatore aereo da cui è partito il trasferimento.

▼B

Articolo 61

Calcolo dei crediti ammissibili internazionali restanti

1. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione determini automaticamente, per ciascun gestore o operatore aereo, i crediti ammissibili internazionali restanti sottraendo i seguenti valori dall'ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali indicato in conformità dell'articolo 59:

a) la somma delle CER e delle ERU restituite dal gestore o dall'operatore aereo in conformità dell'articolo 11 *bis* della direttiva 2003/87/CE modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009;

b) la somma delle CER e delle ERU trasferite nel conto unionale dei crediti internazionali in conformità dell'articolo 60 del presente regolamento.

2. L'amministratore centrale garantisce che il registro dell'Unione corregga i crediti ammissibili internazionali restanti per rispecchiare l'annullamento delle operazioni effettuato a norma dell'articolo 70.

Sezione 7

Asta

Articolo 62

Iscrizione delle tabelle d'asta nell'EUTL

1. Entro un mese dalla determinazione e dalla pubblicazione di un calendario d'asta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 2 o dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la piattaforma d'asta presenta alla Commissione la corrispondente tabella d'asta. La piattaforma d'asta presenta due tabelle d'asta per ciascun anno solare a partire dal 2012, l'una per la messa all'asta delle quote generiche e l'altra per la messa all'asta delle quote del trasporto aereo, assicurandosi che le tabelle d'asta contengano i dati indicati nell'allegato XIII.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire la tabella d'asta nell'EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d'asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d'asta, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi la piattaforma d'asta presenta alla Commissione una tabella d'asta riveduta.

Articolo 63

Modifiche delle tabelle d'asta

1. La piattaforma d'asta comunica immediatamente alla Commissione tutte le modifiche necessarie da apportare alla tabella d'asta.

▼B

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire la tabella d'asta riveduta nell'EUTL se ritiene che questa sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d'asta, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.

3. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato nella tabella d'asta se constata che la piattaforma d'asta non ha comunicato una modifica della tabella d'asta, benché necessaria.

Articolo 64

Messa all'asta delle quote

1. La Commissione ordina all'amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta del pertinente responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d'asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al corrispondente conto per la consegna d'asta in base alle tabelle d'asta. Per quanto attiene alle quote create ai fini delle aste indette a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all'amministratore centrale di trasferire tempestivamente tali quote, su richiesta del pertinente responsabile del collocamento, dal conto nel quale sono state create al conto aperto per l'asta quale indicato nella corrispondente tabella d'asta. La trasmissione della tabella d'asta in conformità dell'articolo 62 costituisce detta richiesta.

2. Il titolare del conto per la consegna d'asta garantisce il trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all'asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010.

3. Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010 il rappresentante autorizzato di un conto per la consegna d'asta può dover trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna d'asta al conto d'asta unionale.

Sezione 8

Scambio

Articolo 65

Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di deposito

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'amministratore centrale, su richiesta del titolare del conto di deposito provvede a che il registro dell'Unione effettui il trasferimento delle quote o delle unità di Kyoto in un qualsiasi altro conto, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza o del conto di arrivo.

▼B

2. I conti di deposito dei gestori, i conti di deposito degli operatori aerei e i conti di deposito personali possono soltanto trasferire quote o unità di Kyoto in un conto dell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 26, tranne per le seguenti finalità:

(a) lo scambio di crediti internazionali ai sensi dell'articolo 60,

(b) la restituzione di quote ai sensi dell'articolo 67,

(c) la soppressione di quote ai sensi dell'articolo 68,

(d) la cancellazione di unità di Kyoto ai sensi dell'articolo 69.

Articolo 66

Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di scambio

Su richiesta del titolare del conto di scambio, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione effettui un trasferimento di quote o di unità di Kyoto in un conto di deposito o di scambio contenuto nel registro dell'Unione, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza.

Sezione 9

Restituzione delle quote

Articolo 67

Restituzione delle quote

1. Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l'operatore aereo chiede al registro dell'Unione:

a) di trasferire un determinato numero di quote, create ai fini di adempimento nello stesso periodo di scambio, dal conto di deposito di gestore o di operatore aereo al conto di soppressione delle quote dell'Unione;

b) di registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni dell'impianto del gestore o le emissioni dell'operatore aereo nel periodo in corso.

2. Le quote del trasporto aereo possono essere restituite solo dagli operatori aerei.

3. Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.

▼M2

4. Le quote designate da un codice paese a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, non possono essere restituite.

▼B

Sezione 10

Soppressione delle quote e cancellazione delle unità di kyoto

Articolo 68

Soppressione delle quote

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua, mediante la seguente procedura, ogni richiesta del titolare di conto che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di sopprimere le quote detenute nei propri conti:

a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto delle soppressioni delle quote dell'Unione;

b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l'anno in corso.

2. Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per alcuna emissione.

Articolo 69

Cancellazione delle unità di Kyoto

L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua ogni richiesta del titolare di conto che, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di cancellare le unità di Kyoto detenute nei propri conti, trasferendo il numero e il tipo di unità di Kyoto specificate dal conto interessato al conto delle cancellazioni del registro PK dell'amministratore del conto oppure al conto delle cancellazioni del registro dell'Unione.

Sezione 11

Annullamento dell'operazione

Articolo 70

Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate

1. Se il titolare di un conto o l'amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all'amministratore del proprio conto di procedere all'annullamento dell'operazione completata presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'operazione. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

2. I titolari dei conti possono proporre l'annullamento delle seguenti operazioni:

a) restituzione di quote;

b) soppressione di quote;

▼B

c) scambio dei crediti internazionali.

3. Se l'amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e l'accoglie, può proporre l'annullamento dell'operazione nel registro dell'Unione.

4. Se l'amministratore nazionale avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 5, può proporre all'amministratore centrale di procedere all'annullamento dell'operazione completata presentando una domanda scritta. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

5. Gli amministratori nazionali possono proporre l'annullamento delle operazioni seguenti:

a) assegnazione di quote generiche;

b) assegnazione di quote del trasporto aereo.

6. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a titolo dei paragrafi 1 e 4, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3;

b) nessun gestore risulterebbe non conforme per un anno precedente a causa dell'annullamento dell'operazione;

c) il conto di destinazione dell'operazione da annullare detiene ancora la quantità di unità del tipo interessato dall'operazione da annullare;

d) l'assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di scadenza dell'autorizzazione dell'impianto.

7. L'amministratore centrale si assicura che il registro dell'Unione completi l'annullamento con unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell'operazione annullata.

CAPO III

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

Articolo 71

Attuazione di accordi di collegamento

L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma dell'articolo 25, paragrafo 1 *bis*, della direttiva 2003/87/CE.

▼B

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REGISTRI PK

Articolo 72

Apertura dei conti di deposito personali nei registri PK

Il richiedente presenta all'amministratore nazionale la domanda di apertura di un conto di deposito personale o di scambio in un registro PK. Il richiedente presenta gli stessi dati richiesti dall'amministratore nazionale a norma dell'articolo 18.

Articolo 73

Esecuzione dei trasferimenti

Per tutti i trasferimenti effettuati dai conti dei registri PK si applicano gli articoli 38, 39, 65 e 66.

▼M1

Articolo 73 bis

Trasferimento di CER ed ERU scambiate nel sistema ETS dell'UE

1. L'amministratore centrale informa ciascun amministratore nazionale del quantitativo di CER e ERU valide per il primo periodo di impegno e trasferite, a norma dell'articolo 60, dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito degli operatori aerei amministrati da tale Stato membro. L'amministratore centrale aggiunge a tale quantitativo una parte delle CER ed ERU valide per il primo periodo di impegno trasferite, a norma dell'articolo 60, dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito degli operatori aerei amministrati dagli Stati membri senza registro PK nel primo periodo di impegno, in funzione dei limiti numerici dei rispettivi Stati membri per il riporto di CER ed ERU dal primo al secondo periodo di impegno.

2. Prima della fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, l'amministratore centrale trasferisce dai conti unionali dei crediti internazionali verso ciascun registro PK nazionale un numero di CER ed ERU valide per il primo periodo di impegno pari al numero totale determinato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL impedisca tutte le operazioni relative a unità trasferite a norma del paragrafo 1, fatta eccezione per:

a) la cancellazione di unità in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013;

b) il ritiro di unità in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 525/2013;

▼M1

c) il riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013;

d) il trasferimento di unità all'interno di un registro PK.

4. Immediatamente dopo il trasferimento effettuato in conformità del paragrafo 2, ciascun amministratore nazionale trasferisce verso il conto di deposito pertinente della parte nel registro dell'Unione un numero di AAU pari al numero di crediti restituiti a tale Stato membro a norma del paragrafo 2.

Articolo 73 ter

Rilascio e deposito di AAU

1. Prima dell'operazione di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), l'amministratore centrale:

a) rilascia nel conto delle AAU dell'UE nel registro dell'Unione un numero di AAU pari al numero assegnato all'Unione, determinato conformemente alla decisione (UE) 2015/1339 ([2]) del Consiglio;

b) trasferisce immediatamente un numero di AAU pari al numero di quote generali create conformemente alla decisione 2010/634/UE ([3]) della Commissione dal conto delle AAU dell'UE al conto di deposito delle AAU dell'ETS nel registro dell'Unione.

2. Al più tardi tre mesi dopo la chiusura del conto di adempimento ESD per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 31, ciascun amministratore nazionale:

a) rilascia nel conto di deposito della parte nel suo registro PK un numero di AAU pari al numero assegnato al rispettivo Stato membro, determinato conformemente alla decisione di ratifica;

b) trasferisce immediatamente dal conto di deposito della parte al conto di deposito delle AAU dell'ESD nel suo registro PK un numero di AAU pari al numero totale di AEA corrispondente all'assegnazione annuale di emissioni per lo Stato membro per tutti gli anni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE, come determinata prima di qualsiasi modifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013.

([1]) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

([2]) Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1).

([3]) Decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa per l'Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 34).

▼M1

3. Prima del completamento delle procedure di compensazione a norma dell'articolo 73 *septies*, l'amministratore centrale provvede a che l'EUTL impedisca tutte le operazioni di AAU dal conto di deposito delle AAU dell'ETS o dai conti di deposito delle AAU dell'ESD, fatta eccezione per:

a) la cancellazione o il trasferimento di un numero di AAU inferiore o pari al numero di AEA trasferite verso il conto delle soppressioni ESD conformemente all'articolo 88, paragrafo 2;

b) il ritiro, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013, di un numero di AAU pari al numero di AEA trasferite verso il conto delle soppressioni ESD a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del presente regolamento e corrispondente al quantitativo di emissioni di gas a effetto serra inserito nel conto di adempimento ESD a norma dell'articolo 77 del presente regolamento;

c) la cancellazione o il trasferimento di un numero di AAU inferiore o pari al numero di AEA trasferite verso il conto delle soppressioni ESD a norma dell'articolo 31, paragrafo 4 ed eccedente il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra inserito nel conto di adempimento ESD a norma dell'articolo 77;

d) i trasferimenti necessari ai fini delle procedure di compensazione a norma dell'articolo 73 *septies*;

e) la conversione di AAU in ERU, a condizione che un numero di AEA pari al numero di AAU da convertire maggiorato del numero di ERU richiesto per soddisfare il prelievo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 sia stato trasferito verso il conto delle soppressioni ESD a norma dell'articolo 31, paragrafo 4 del presente regolamento.

Articolo 73 quater

Trasferimento e uso di unità

1. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL impedisca le operazioni che comportano l'utilizzo di CER, ERU, tCER e lCER utilizzate a norma dell'articolo 81, fatta eccezione per:

a) il trasferimento di unità dal conto di adempimento ESD nel registro dell'Unione al pertinente registro PK dello Stato membro a norma dell'articolo 31, paragrafo 3;

b) il ritiro di unità a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 525/2013;

c) il riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.

2. Dopo il completamento del riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, l'amministratore centrale provvede a che l'EUTL impedisca l'uso di CER, ERU, tCER o lCER in conformità dell'articolo 81 del presente regolamento, a meno che tali unità non siano valide per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

▼M1

Articolo 73 quinquies

Cancellazione di unità

1. Dopo il completamento del riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, l'amministratore centrale cancella tutte le CER ed ERU rimanenti nel conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo.

2. Dopo il completamento del riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, l'amministratore centrale chiede agli amministratori nazionali di cancellare le CER e le ERU valide per il primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto detenute nei conti dell'ETS nel registro dell'Unione che essi amministrano oppure provvede lui stesso alla cancellazione.

Articolo 73 sexies

Ritiro di unità

Nella misura in cui le emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE superano il quantitativo assegnato dell'Unione determinato conformemente alla decisione di ratifica, l'amministratore centrale ritira AAU dal conto PPSR dell'UE.

Articolo 73 septies

Riporto nel registro dell'Unione

L'amministratore centrale riporta tutte le AAU dal conto centrale delle compensazioni dell'ETS e le AAU trasferite in conformità dell'articolo 73 *bis*, paragrafo 4, del presente regolamento, verso il conto PPSR dell'UE istituito a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.

Articolo 73 octies

Procedure di compensazione

1. Nei sei mesi successivi alla chiusura del conto di adempimento ESD per il 2020, conformemente all'articolo 31, l'amministratore centrale calcola un valore di compensazione per ciascuno Stato membro sottraendo i trasferimenti netti di AEA dalle acquisizioni nette di AEA tra Stati membri nel periodo 2013-2020.

2. Nel caso in cui il valore di compensazione di uno Stato membro, calcolato conformemente al paragrafo 1, risulti negativo, il rispettivo amministratore nazionale trasferisce dal conto di deposito delle AAU dell'ESD al conto centrale delle compensazioni dell'ESD un numero di AAU pari al valore di compensazione.

3. Nel caso in cui il valore di compensazione di uno Stato membro, calcolato conformemente al paragrafo 1, risulti positivo, e dopo il completamento di tutti i trasferimenti di cui al paragrafo 2, l'amministratore centrale trasferisce verso il conto di deposito della parte del rispettivo Stato membro un numero di AAU pari al valore di compensazione.

▼M1

4. Prima di effettuare il trasferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il rispettivo amministratore nazionale trasferisce un quantitativo di AAU necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di AAU in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013.

▼B

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERAZIONI CONTABILI A NORMA DELLA DECISIONE N. 406/2009/CE

Articolo 74

Creazione di AEA

1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA un quantitativo di AEA pari alla somma delle quote di emissioni annuali, determinate dalle decisioni adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento.

2. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico.

Articolo 75

Unità assegnate per le emissioni annuali

Le AEA valgono unicamente ai fini degli obblighi cui gli Stati membri devono adempiere per limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE e sono trasferibili solo alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della medesima decisione.

Articolo 76

Trasferimento delle AEA in ogni conto di adempimento ESD

All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce, dal conto totale unionale AEA al pertinente conto di adempimento ESD, un quantitativo di AEA pari alla quota di emissioni annuali per ciascuno Stato membro e per ogni anno, determinata dalle decisioni adottate a norma degli articoli 3, paragrafo 2, e dall'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 77

Inserimento dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra

1. Non appena sono disponibili i dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra per un determinato anno del periodo di adempimento per la maggior parte degli Stati membri, l'amministratore centrale inserisce tempestivamente nel conto di adempimento ESD il quantitativo totale delle emissioni di gas ad effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per ogni Stato membro per l'anno di adempimento in questione.

▼B

2. L'amministratore centrale inserisce inoltre nel conto totale unionale AEA la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra di tutti gli Stati membri per un determinato anno.

Articolo 78

Calcolo del saldo del conto EDS di adempimento

1. L'amministratore centrale, quando inserisce i dati utili sulle emissioni di gas ad effetto serra in conformità dell'articolo 77, si accerta che il registro dell'Unione calcoli il saldo del conto di adempimento ESD in questione, sottraendo la quantità totale di emissioni di gas ad effetto serra espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente in detto conto dalla somma di tutte le AEA detenute nel medesimo conto.

2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione mostri il saldo di ciascun conto di adempimento ESD.

Articolo 79

Determinazione del valore relativo allo stato di adempimento

1. L'amministratore centrale provvede affinché, dopo l'inserimento dei dati utili sulle emissioni di gas ad effetto serra, a norma dell'articolo 77, e trascorso il periodo fissato dalla legislazione dell'Unione per l'uso degli elementi di flessibilità, a norma degli articoli 3 e 5 della decisione n. 406/2009/CE, il registro dell'Unione determini per ogni conto di adempimento ESD il valore relativo allo stato di adempimento, sottraendo alla somma di tutte le AEA, i crediti internazionali, le tCER nonché le lCER, il quantitativo totale delle emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente detenuto nel medesimo conto.

2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione registri il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESD.

Articolo 80

Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione n. 406/2009/CE

1. Se il valore relativo allo stato di adempimento determinato in conformità dell'articolo 79 è negativo, l'amministratore centrale si accerta che il registro dell'Unione trasferisca, dal conto di adempimento ESD di uno Stato membro di un determinato anno al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo all'anno successivo, il quantitativo in eccesso di emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente moltiplicata per il fattore di abbattimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE.

▼B

2. L'amministratore centrale, nel contempo, blocca i conti di adempimento ESD relativi agli altri anni compresi nel periodo di adempimento dello Stato membro in questione.

3. L'amministratore centrale modifica lo status del conto di adempimento ESD facendolo passare da "bloccato" ad "aperto" per tutti gli altri anni del periodo di adempimento, a partire dall'anno per il quale il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 79 indica l'esistenza di adempimento.

Articolo 81

Utilizzo di crediti internazionali, tCER e lCER

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell'Unione trasferisca i crediti internazionali, le tCER o le lCER nel conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se:

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD oppure dopo che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione, oppure

b) non sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5 della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 82

Differimento delle AEA (carry forward)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell'Unione trasferisca AEA nel conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento prelevandole dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo all'anno successivo del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se:

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD oppure dopo sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione. oppure

b) il quantitativo trasferito è superiore al 5 % dell'assegnazione di emissioni annuali dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE, oppure a una percentuale maggiore se la Commissione ha autorizzato un differimento maggiore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, della medesima decisione.

Articolo 83

Riporto delle AEA (carry over)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell'Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se:

▼B

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD per l'anno in questione;

b) il quantitativo trasferito è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 78; oppure

c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 84

Riporto dei crediti ammissibili inutilizzati

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell'Unione trasferisca la totalità o parti dei crediti ammissibili inutilizzati dal conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se avviato prima che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione.

Articolo 85

Trasferimenti non superiori al 5 % dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell'Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se:

a) il quantitativo trasferito è superiore al 5 % dell'assegnazione di emissioni annuali per l'anno in questione, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE, dello Stato membro che avvia l'operazione, o del restante quantitativo disponibile.

b) lo Stato membro ha chiesto il trasferimento in un conto di adempimento ESD per un anno precedente a quello in questione, oppure

c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 86

Trasferimento dopo il calcolo del saldo del conto EDS di adempimento

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell'Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se:

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto a norma dell'articolo 78;

b) il quantitativo trasferito è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 78; oppure

▼B

c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 87

Trasferimenti non superiori al 3 % dei crediti ammissibili

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell'Unione trasferisca la totalità o una parte dei crediti ammissibili dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se:

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;

b) la quantità trasferita supera il massimale fissato per lo Stato membro pari al 3 % di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 406/2009/CE, al netto della somma dei crediti internazionali, delle tCER o delle lCER detenuti nel conto di adempimento ESD al momento della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 79 del presente regolamento; oppure

c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.

Articolo 88

Adeguamenti

1. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all'articolo 74 del presente regolamento che comporti un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA e lo trasferisce nel relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro.

2. ►C1 Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all'articolo 74 del presente regolamento che comporti una diminuzione dell'assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro al conto delle soppressioni ESD. ◄

Articolo 89

Sostituzione di tCER e lCER

1. Se una tCER o lCER deve essere sostituita mentre è detenuta nel registro dell'Unione, lo Stato membro interessato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE, chiede il trasferimento di un'unità Kyoto dal proprio registro PK al conto di deposito della Parte pertinente contenuto nel registro dell'Unione.

2. Una lCER scaduta non è considerata ai fini della determinazione del valore di adempimento in conformità dell'articolo 79.

▼B

Articolo 90

Esecuzione e annullamento dei trasferimenti

1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 38, 39, 65 e 66.

2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESD avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell'amministratore nazionale. In tal caso si applica l'articolo 70, paragrafi 4, 6 e 7.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TECNICHE COMUNI

CAPITOLO 1

Requisiti tecnici del sistema dei registri

Sezione 1

Disponibilità

Articolo 91

Disponibilità e affidabilità del registro dell'Unione e dell'EUTL

1. L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure affinché:

a) il registro dell'Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

b) i collegamenti di cui all'articolo 7 tra il registro dell'Unione, l'EUTL e l'ITL siano in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

c) siano forniti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell'hardware e del software principali;

d) il registro dell'Unione e l'EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.

2. L'amministratore centrale provvede inoltre affinché il registro dell'Unione e l'EUTL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di guasti o incidenti gravi, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

3. L'amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione e dell'EUTL.

Articolo 92

Assistenza

1. Gli amministratori nazionali, attraverso punti di assistenza (helpdesk) nazionali, forniscono assistenza e supporto ai titolari dei conti e ai rappresentanti dei conti, da essi amministrati, nel registro dell'Unione.

▼B

2. L'amministratore centrale, attraverso un punto di assistenza centrale, fornisce supporto agli amministratori nazionali nel loro compito di garantire l'assistenza in conformità del paragrafo 1.

Sezione 2

Sicurezza e autenticazione

Articolo 93

Autenticazione del registro dell'Unione e dei registri PK nazionali

1. L'identità del registro dell'Unione è autenticata dall'EUTL tenendo in considerazione le specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

2. Gli Stati membri e l'Unione utilizzano i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o da un organismo da questo designato per autenticare i rispettivi registri PK presso l'ITL ai fini di stabilire il collegamento di cui all'articolo 7.

Articolo 94

Accesso ai conti del registro dell'Unione

1. I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via internet. Il sito web del registro dell'Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2. In seguito all'apertura di un conto di piattaforma a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, o dell'articolo 20, paragrafo 1, l'amministratore centrale stabilisce la connettività tra la piattaforma e il registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché i conti nel registro dell'Unione ai quali è consentito l'accesso attraverso piattaforme di scambio esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, e per i quali un rappresentante autorizzato è anche il rappresentante autorizzato di un conto di piattaforma di scambio esterna, siano accessibili alla piattaforma di scambio esterna gestita dal titolare del conto di piattaforma in questione.

3. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o le piattaforme e l'area riservata del registro dell'Unione sono criptate tenendo in considerazione le norme di sicurezza indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

4. L'amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l'accesso non autorizzato all'area riservata del sito web del registro dell'Unione.

5. Se la sicurezza delle credenziali di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare è stata violata, il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare sospende immediatamente l'accesso al conto pertinente, ne informa l'amministratore del conto e ne chiede la sostituzione.

▼B

Articolo 95

Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell'Unione

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione rilasci a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante autorizzato supplementare un nome utente e una password per l'autenticazione al fine di accedere al registro.

2. I rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari possono accedere unicamente ai conti del registro dell'Unione per i quali dispongono dell'apposita autorizzazione e possono chiedere l'avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell'articolo 23. L'accesso o la richiesta si effettua in un'area riservata del sito web del registro dell'Unione.

3. Oltre al nome utente e alla password di cui al paragrafo 1, il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare utilizza un'autenticazione secondaria per accedere al registro dell'Unione, tenendo in considerazione il tipo di meccanismi per l'autenticazione secondaria indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

4. L'amministratore di un conto può presumere che un utente che sia stato identificato correttamente dal registro dell'Unione sia il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle sue credenziali è stata violata e ne chieda la sostituzione.

5. Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all'amministratore centrale la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali.

Articolo 96

Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza

1. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere l'accesso al registro dell'Unione o all'EUTL o a loro parti, qualora vi sia un ragionevole dubbio di violazione della sicurezza del registro dell'Unione o dell'EUTL o esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell'Unione o dell'EUTL che minaccia l'integrità del sistema, compresi gli strumenti di back-up di cui all'articolo 91.

2. In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza che possa comportare la sospensione dell'accesso, l'amministratore nazionale che rileva la violazione o il rischio informa tempestivamente l'amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del registro dell'Unione. L'amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori nazionali.

▼B

3. Se un amministratore nazionale rileva una situazione che richiede la sospensione di tutti gli accessi ai conti da esso gestiti a norma del presente regolamento, informa della sospensione, quanto più tempestivamente possibile, l'amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. L'amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori nazionali.

4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende la durata prevedibile della sospensione ed è chiaramente visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL.

Articolo 97

Sospensione dell'accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta

1. Un amministratore nazionale o un amministratore nazionale che agisce su richiesta dell'autorità competente può sospendere l'accesso alle quote o alle unità di Kyoto nella parte del registro dell'Unione che amministra:

a) per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi; oppure

b) sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

2. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere l'accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell'Unione o nell'EUTL per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi.

3. L'amministratore nazionale o la Commissione informano immediatamente della sospensione l'autorità competente per l'applicazione della legge.

4. Anche un'autorità nazionale competente per l'applicazione della legge nazionale può ordinare all'amministratore di procedere a una sospensione sulla base e in conformità delle leggi nazionali.

Articolo 98

Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose

1. L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con le pertinenti autorità competenti per istituire sufficienti procedure atte ad anticipare e prevenire le operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

▼B

2. L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con la UIF (unità di informazione finanziaria) di cui all'articolo 21 della direttiva 2005/60/CE, provvedendo tempestivamente a:

a) informare la UIF, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose;

b) fornire alla UIF, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro dell'amministratore nazionale. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di obblighi di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, designano i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.

4. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale garantisce che le misure nazionali di recepimento degli articoli da 26 a 29 e degli articoli 32 e 35 della direttiva 2005/60/CE siano applicabili all'amministratore nazionale.

Articolo 99

Sospensione delle procedure

1. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell'Unione, se tale registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati.

2. L'amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l'avvio o l'accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell'Unione, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo.

3. L'amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i problemi che ne avevano causato la sospensione. In caso affermativo la Commissione ordina all'amministratore centrale di ripristinare tali procedure. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l'amministratore nazionale, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova richiesta.

▼M2

4. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle pertinenti procedure ETS a partire dal 1º gennaio 2018 fino all'applicazione delle misure previste all'articolo 41, al punto 4, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'allegato XIV, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera a).

5. Su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.

▼B

Sezione 3

Controllo automatico, registrazione e completamento delle procedure

Articolo 100

Controllo automatico delle procedure

1. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali informatici di messaggeria elettronica che garantiscono la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione di una procedura da parte del registro dell'Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti in materia di procedure stabiliti dal presente regolamento.

2. L'amministratore centrale provvede a che L'EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105, al fine di individuare, nella procedura proposta, irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, dalla decisione n. 406/2009/CE e dal presente regolamento.

Articolo 101

Rilevazione di difformità

1. Per le procedure completate attraverso il collegamento diretto tra il registro dell'Unione e l'EUTL di cui all'articolo 7, paragrafo 3, l'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all'articolo 102, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi il registro dell'Unione e l'amministratore dei conti interessati dall'operazione interrotta mediante l'invio di un codice di risposta di controllo automatico. L'amministratore centrale si assicura che il registro dell'Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l'interruzione della procedura.

2. Per le procedure completate attraverso l'ITL di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'ITL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all'articolo 102, paragrafo 2, l'ITL medesimo o l'EUTL rileva una difformità. Se l'ITL interrompe un'operazione, l'amministratore centrale si assicura che anche l'EUTL l'interrompa. L'ITL informa gli amministratori dei registri interessati dall'interruzione dell'operazione mediante l'invio di un codice di risposta di controllo automatico. Se tra i registri interessati vi è il registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede a che quest'ultimo informi anche l'amministratore dei conti del registro dell'Unione interessati dall'interruzione dell'operazione mediante l'invio di un codice di risposta di controllo automatico. L'amministratore centrale si assicura che il registro dell'Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l'interruzione della procedura.

▼B

Articolo 102

Rilevazione di difformità nel registro dell'Unione e nei registri PK nazionali

1. Al fine di garantire la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, l'amministratore centrale e gli Stati membri si assicurano che il registro dell'Unione e gli altri registri PK contengano i codici di ingresso e i codici di risposta di controllo. I codici di controllo tengono conto di quelli contenuti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

2. L'amministratore centrale provvede a che, prima e durante l'esecuzione di tutte le procedure, il registro dell'Unione esegua gli opportuni controlli automatici per garantire la rilevazione di eventuali difformità e l'interruzione delle procedure prima dei controlli automatici eseguiti dall'EUTL.

Articolo 103

Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell'EUTL

1. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati affinché i dati registrati nell'EUTL relativi ai conti, alla dotazione di unità di Kyoto e quote di emissioni corrispondano ai relativi dati contenuti nel registro dell'Unione. L'amministratore centrale si assicura che l'EUTL registri tutte le procedure.

2. Se l'EUTL, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, rileva un'incongruenza consistente nel fatto che, nell'ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati, le informazioni fornite dal registro dell'Unione in relazione ai conti, alla dotazione di unità di Kyoto e di quote di emissioni differiscono dalle informazioni presenti nell'EUTL, l'amministratore centrale provvede affinché quest'ultimo non consenta la prosecuzione di ogni altra procedura inerente ai conti, alle quote o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l'incongruenza. L'amministratore centrale si assicura che l'EUTL comunichi immediatamente all'amministratore centrale e agli amministratori dei conti interessati ogni incongruenza.

Articolo 104

Completamento delle procedure

1. Tutte le operazioni comunicate all'ITL a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, si considerano completate quando l'ITL notifica all'EUTL di aver portato a termine la procedura.

2. Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate all'EUTL a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, si considerano completate quando l'EUTL notifica al registro dell'Unione di aver portato a termine la procedura. L'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa automaticamente il completamento di un'operazione o di una procedura che non abbia potuto essere completata entro 24 ore dalla sua comunicazione.

3. La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all'articolo 103, paragrafo 1, si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute nel registro dell'Unione e le informazioni contenute nell'EUTL per un'ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura di verifica della concordanza è stata riavviata e portata correttamente a termine.

▼B

Sezione 4

Specifiche e gestione delle modifiche

Articolo 105

Specifiche tecniche per lo scambio dei dati

1. La Commissione rende accessibile agli amministratori nazionali le specifiche tecniche per lo scambio dei dati fra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici, i codici di risposta e le norme relative alla registrazione dei dati, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l'avvio dello scambio di dati.

2. Le suddette specifiche sono stilate in consultazione con il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici e sono conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati fra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.

Articolo 106

Gestione delle modifiche e delle versioni

Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell'Unione, l'amministratore centrale garantisce che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105 siano completate prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e l'EUTL o l'ITL.

CAPITOLO 2

Conservazione dei dati, relazioni, riservatezza e oneri

Articolo 107

Trattamento delle informazioni e dei dati personali

1. L'amministratore centrale e gli Stati membri si assicurano che il registro dell'Unione, l'EUTL e gli altri registri PK conservino e trattino le informazioni riguardanti i conti, i titolari dei conti e i rappresentanti dei conti di cui alla tabella III-I dell'allegato III, alle tabelle VI-I e VI-II dell'allegato VI, alla tabella VII-I dell'allegato VII e alla tabella VIII-I dell'allegato VIII.

2. Nessuna delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001 è conservata nel registro dell'Unione, nell'EUTL o negli altri registri PK.

3. L'amministratore centrale e gli Stati membri si accertano che siano trasferiti nell'ITL solo i dati personali relativi alle operazioni di trasferimento di unità Kyoto.

▼B

Articolo 108

Conservazione dei dati

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione conservi i dati relativi a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura di un conto.

L'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono a che il registro dell'Unione e gli altri registri PK conservino i dati inerenti a tutte le relative procedure PK, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti PK per i quindici anni successivi alla chiusura di un conto, oppure, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni sorte nell'ambito degli organismi dell'UNFCCC in relazione all'applicazione di tali dati.

2. L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutti i dati conservati nel registro dell'Unione in relazione ai conti che amministrano o hanno amministrato.

Articolo 109

Relazioni

1. L'amministratore centrale rende accessibili, in modo trasparente e organizzato, ai destinatari di cui all'allegato XIV le informazioni ivi indicate, tramite il sito web dell'EUTL. L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure per rendere accessibili le informazioni di cui all'allegato XIV alla frequenza ivi indicata. L'amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nell'EUTL o nel registro dell'Unione a meno che non sia autorizzato a tal fine a norma dell'articolo 110.

2. Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili, in modo trasparente e organizzato, tramite un sito internet pubblico, le informazioni di cui all'allegato XIV a cui hanno accesso a norma dell'articolo 110, ai destinatari e alla frequenza ivi indicati. Gli amministratori nazionali non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell'Unione a meno che non siano autorizzati a tal fine a norma dell'articolo 110.

Articolo 110

Riservatezza

1. Le informazioni, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un'operazione, conservate nell'EUTL, nel registro dell'Unione e in ogni altro registro PK sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

2. L'amministratore centrale o l'amministratore nazionale può fornire i dati conservati nel registro dell'Unione e nell'EUTL ai seguenti soggetti:

a) le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri;

b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;

▼B

c) la Corte dei conti europea;

d) Eurojust;

e) le autorità competenti di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e all'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE;

f) le competenti autorità nazionali di vigilanza;

g) gli amministratori nazionali degli Stati membri e le autorità competenti di cui all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE.

3. I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 2 che ne facciano richiesta all'amministratore centrale o ad un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell'ambito della lotta antifrode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi, alla manipolazione del mercato per cui i conti del registro dell'Unione o i registri PK possono essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento dell'ETS dell'Unione.

4. Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 3 provvede affinché i dati pervenutigli siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall'utilizzo dei dati. La presente norma non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 2, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3.

5. Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 2, l'amministratore centrale può fornire loro l'accesso ai dati delle operazioni che non permettono di identificare direttamente alcuna persona specifica, affinché tali soggetti possano rintracciare modalità sospette riguardanti le operazioni. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali modalità sospette ad altri soggetti di cui al paragrafo 2.

6. Europol ottiene l'accesso permanente in sola lettura ai dati conservati nel registro dell'Unione e nell'EUTL ai fini di eseguire le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/GAI del Consiglio ([2]). Europol informa la Commissione in merito all'uso di tali dati.

7. Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell'amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l'identità delle persone alle quali è stata rifiutata l'apertura di un conto a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettere da a) a c), o alle quali hanno rifiutato la nomina di rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, lettere a) e b), nonché il nome e l'identità del titolare del conto, del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare del conto il cui accesso è stato sospeso ai sensi dell'articolo 34 o del conto chiuso ai sensi dell'articolo 33. Gli amministratori nazionali informano gli interessati.

([1]) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
([2]) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

▼B

8. Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge e alle autorità tributarie tutte le operazioni che interessano un quantitativo di unità superiore al quantitativo da essi determinato e di comunicare tutti i conti per i quali si constata, nell'arco di un dato periodo, un numero di operazioni superiore al numero da essi determinato.

9. L'EUTL, il registro dell'Unione e gli altri registri PK non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.

10. Il sorvegliante d'asta designato a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna d'asta iscritto nel registro dell'Unione.

Articolo 111

Oneri

1. L'amministratore centrale non può imporre oneri ai titolari dei conti iscritti nel registro dell'Unione.

2. Gli amministratori nazionali possono imporre oneri ragionevoli ai titolari dei conti che essi amministrano.

3. Gli amministratori nazionali comunicano all'amministratore centrale gli oneri applicati e lo informano delle eventuali modifiche apportate a tali oneri entro dieci giorni lavorativi. L'amministratore centrale pubblica gli oneri in un sito web pubblico.

Articolo 112

Interruzione del funzionamento

L'amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del sistema del registro dell'Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell'Unione e dell'EUTL, prevedendo sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 113

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il presente regolamento, in particolare affinché gli amministratori nazionali si conformino agli obblighi che ad essi incombono di verificare e rivedere le informazioni presentate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 4.

Articolo 114

Ulteriore uso dei conti

I conti di cui al titolo I, capo III, del presente regolamento, aperti o usati ai sensi del regolamento (UE) n. 920/2010, restano attivi ai fini del presente regolamento.

▼B

I conti delle piattaforme di scambio aperti a norma del regolamento (UE) n. 920/2010 restano attivi come conti di piattaforme di scambio esterne ai fini del presente regolamento.

Articolo 115

Entrata in vigore delle limitazioni all'uso

L'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali l'elenco dei conti dell'ETS che detengono crediti internazionali che non possono essere utilizzati a norma delle misure adottate in conformità dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE a decorrere dalla data stabilita dalle misure medesime. In base all'elenco, l'amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.

Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore, quest'ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale.

Articolo 116

Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010

Il regolamento (UE) n. 920/2010 è così modificato:

1) gli articoli da 3 a 28 sono soppressi;

2) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

Conti di deposito esclusi dell'operatore aereo

1. Se per un operatore aereo, entro la scadenza per la restituzione delle quote fissata all'articolo 12, paragrafo 2 *bis*, della direttiva 2003/87/CE, è inserito nel registro dell'Unione un valore delle emissioni verificate pari a 0 per l'anno precedente a norma dell'articolo 29, il registro dell'Unione pone il corrispondente conto di deposito di operatore aereo in stato "escluso".

2. Se il valore relativo alle emissioni verificate per l'anno precedente all'anno in corso è diverso da 0, il registro dell'Unione pone il conto in stato "aperto".";

3) all'articolo 41, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il conto di deposito di un operatore aereo allo stato "escluso" non riceve alcuna quota a norma del paragrafo 1, tali quote non sono create nel conto qualora questo passi successivamente allo stato "aperto".";

▼B

4) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Articolo 57

Riporto tra periodi

Entro dieci giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di compensazione di cui all'articolo 56, il registro dell'Unione sopprime le quote del capo II valide per il periodo 2008-2012 detenute nei conti dell'utilizzatore nel registro dell'Unione, rilasciando sugli stessi conti un quantitativo corrispondente di quote del capo II valide per il periodo 2013-2020, e sopprime le quote del capo III valide per il periodo 2008-2012 detenute nei conti dell'utilizzatore nel registro dell'Unione, rilasciando sugli stessi conti un quantitativo corrispondente di quote del capo III valide per il periodo 2013-2020.";

5) all'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'amministratore centrale sottrae un quantitativo dalla quantità minima depositata registrata nell'EUTL dopo che sono state eseguite le operazioni di compensazione in conformità dell'articolo 56. Il quantitativo sottratto è pari al quantitativo totale di quote del capo III restituite dai conti di deposito dei gestori amministrati dall'amministratore nazionale dello Stato membro per il periodo 2008-2012; ad esso si somma il valore di compensazione calcolato a norma dell'articolo 56, paragrafo 3.";

6) gli articoli da 59 a 79 sono soppressi.

Articolo 117

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1193/2011 è abrogato.

Il regolamento (UE) n. 920/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 1º ottobre 2013.

Articolo 118

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Tabella I-I

tipi di conto e tipi di unità che possono essere detenute in ciascun tipo di conto (articolo 9)

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	Unità non Kyoto			Unità di Kyoto				
				Quote		AEA	AAU	CER	ERU	lCER/tCER	RMU/ERU da RMU
				Quote generiche	Quote del trasporto aereo						
I. Conti di gestione ETS nel registro dell'Unione											
Conto totale unionale	UE	Amministratore centrale	1	**Sì**	No	No	No	No	No	No	No
Conto totale unionale per il trasporto aereo	UE	Amministratore centrale	1	No	**Sì**	No	No	No	No	No	No
Conto d'asta unionale	UE	Amministratore centrale	1	**Sì**	No	No	No	No	No	No	No
Conto di assegnazione unionale	UE	Amministratore centrale	1	**Sì**	No	No	No	No	No	No	No
Conto di riserva unionale per i nuovi entranti	UE	Amministratore centrale	1	**Sì**	No	No	No	No	No	No	No
Conto d'asta unionale per il trasporto aereo	UE	Amministratore centrale	1	No	**Sì**	No	No	No	No	No	No
Conto unionale di riserva speciale	UE	Amministratore centrale	1	No	**Sì**	No	No	No	No	No	No

▼B

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	Unità non Kyoto			Unità di Kyoto				
				Quote		AEA	AAU	CER	ERU	lCER/tCER	RMU/ERU da RMU
				Quote generiche	Quote del trasporto aereo						
Conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo	UE	Amministratore centrale	1	No	**Sì**	No	No	No	No	No	No
Conto unionale delle soppressioni	UE	Amministratore centrale	1	**Sì**	**Sì**	No	No	No	No	No	No
Conto per la consegna d'asta	Responsabile del collocamento, piattaforma d'asta, sistema di compensazione o sistema di regolamento	Amministratore nazionale che ha aperto il conto	Uno o più per ogni piattaforma d'asta	**Sì**	**Sì**	No	No	No	No	No	No
Conto unionale dei crediti internazionali	UE	Amministratore centrale	2	No	No	No	No	**Sì** (**)	**Sì** (**)	No	No
Conto unionale di scambio dei crediti	UE	Amministratore centrale	2	**Sì**	**Sì**	No	No	No	No	No	No
II. Conti di deposito ETS nel registro dell'Unione											
Conto di deposito di gestore	Gestore	Amministratore nazionale dello Stato membro in cui si trova l'impianto	Uno per ogni impianto	**Sì**	No	No	No	**Sì** (**)	**Sì** (**)	No	No

▼B

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	Unità non Kyoto			Unità di Kyoto				
				Quote		AEA	AAU	CER	ERU	lCER/tCER	RMU/ERU da RMU
				Quote generiche	Quote del trasporto aereo						
Conto di deposito di operatore aereo	Operatore aereo	Amministratore nazionale dello Stato membro che gestisce l'operatore aereo	Uno per ogni operatore del trasporto aereo	**Sì**	**Sì**	No	No	**Sì** (**)	**Sì** (**)	No	No
Conto di deposito personale	Persona	Amministratore nazionale o centrale che ha aperto il conto	Come approvato	**Sì**	**Sì**	No	No	**Sì** (**)	**Sì** (**)	No	No
Conto di deposito nazionale	Stato membro	Amministratore nazionale dello Stato membro che detiene il conto	Uno o più per ogni Stato membro	**Sì**	**Sì**	No	No	**Sì** (**)	**Sì** (**)	No	No
III. Conti di scambio ETS nel registro dell'Unione											
Conto di scambio	Persona	Amministratore nazionale o centrale che ha aperto il conto	Come approvato	**Sì**	**Sì**	No	No	**Sì** (**)	**Sì** (**)	No	No
IV. Altri conti ETS nel registro dell'Unione											
Conto di piattaforma di scambio esterna	Piattaforma di scambio esterna	Amministratore nazionale che ha aperto il conto	Uno per Stato membro per ogni piattaforma di scambio esterna	**Questo tipo di conto non contiene nessuna unità.**							

▼B

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	Unità non Kyoto			Unità di Kyoto				
				Quote		AEA	AAU	CER	ERU	lCER/tCER	RMU/ERU da RMU
				Quote generiche	Quote del trasporto aereo						
Conto di verificatore	Verificatore	Amministratore nazionale che ha aperto il conto	Uno per Stato membro per ogni verificatore	Questo tipo di conto non contiene nessuna unità.							
Conto di piattaforma amministrativa nazionale	Stato membro	Amministratore centrale	Uno al massimo per ciascuno Stato membro	Questo tipo di conto non contiene nessuna unità.							
V. Conti PK nel sistema consolidato di registri europei											
Conto di deposito della Parte	Parte del protocollo di Kyoto	Amministratore del registro PK (nel registro dell'Unione: amministratore centrale)	Almeno uno	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
Conto delle cancellazioni			1	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
Conto dei ritiri			1	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
Conto di deposito delle AAU dell'ETS			1	No	No	No	**Sì**	No	No	No	No
Conto cancellazioni tCER	UE	Amministratore centrale	1	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
Conto cancellazioni lCER	UE	Amministratore centrale	1	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**

▼B

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	Unità non Kyoto			Unità di Kyoto				
				Quote		AEA	AAU	CER	ERU	lCER/tCER	RMU/ERU da RMU
				Quote generiche	Quote del trasporto aereo						
Conto di deposito personale (***)	Persona	Amministratore nazionale o centrale che ha aperto il conto	1	No	No	No	Dello Stato membro (*)	Dello Stato membro (*)	Dello Stato membro (*)	Dello Stato membro (*)	Dello Stato membro (*)
▼M1 Conto delle AAU dell'UE	UE	Amministratore centrale	1	No	No	No	**Sì**	No	No	No	No
Conto di deposito delle AAU dell'ESD	Stato membro	Amministratore del registro PK	Uno per registro	No	No	No	**Sì**	No	No	No	No
Conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo	UE	Amministratore centrale	1	No	No	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No	No
Conto PPSR	Parte del protocollo di Kyoto	Amministratore del registro PK (nel registro dell'Unione: amministratore centrale)	Uno per registro	No	No	No	**Sì**	No	No	No	No
Conto centrale delle compensazioni dell'ESD	UE	Amministratore centrale	1	No	No	No	**Sì**	No	No	No	No

▼B

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	Unità non Kyoto			Unità di Kyoto				
				Quote		AEA	AAU	CER	ERU	lCER/tCER	RMU/ERU da RMU
				Quote generiche	Quote del trasporto aereo						
VI. Conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni ai sensi del titolo IV											
Conto totale unionale AEA	UE	Amministratore centrale	1	No	No	**Sì**	No	No	No	No	No
Conto delle soppressioni ESD	UE	Amministratore centrale	1	No	No	**Sì**	No	No	No	No	No
Conto di adempimento ESD	Stato membro	Amministratore centrale	Uno per ciascuno degli otto anni di adempimento per ciascuno Stato membro	No	No	**Sì**	No	**Sì**	**Sì**	**Sì**	No

(*) L'amministratore nazionale dello Stato membro può decidere se il tipo di conto può detenere questo tipo di unità.
(**) Escluse le unità non ammesse ad essere utilizzate in conformità degli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE, dell'articolo 58 del presente regolamento e di ogni misura adottata a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 9, della suddetta direttiva.
(***) I conti di deposito dei gestori PK presenti nei registri PK nazionali anteriormente all'accorpamento di cui all'articolo 8, paragrafo 4, possono detenere gli stessi tipi di unità.

▼B

ALLEGATO II

Clausole e condizioni (articolo 11)

Pagamento degli oneri

1. Clausole e condizioni riguardanti gli oneri eventualmente applicati per la creazione e la tenuta dei conti.

Modifica delle clausole essenziali

2. Modifica delle clausole essenziali per tenere conto delle modifiche apportate al presente regolamento o alla legislazione nazionale.

Risoluzione delle controversie

3. Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti e foro competente per l'amministratore nazionale.

Responsabilità

4. Limite di responsabilità dell'amministratore nazionale.

5. Limite di responsabilità del titolare del conto.

▼B

ALLEGATO III

Informazioni da presentare insieme alla domanda per l'apertura di un conto (articoli 13, 14 e 19)

1. Informazioni di cui alla tabella III-I.

Tabella III-I

Informazioni sul conto - per tutti i conti

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio/ facoltativo	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Pubblicato nell'area del sito web dell'EUTL?
1	Identificativo del conto (fornito dal registro dell'Unione)	O	Pre-definito	No	n.a.	No
2	Tipo di conto	O	A scelta	No	n.a.	Sì
3	Periodo d'impegno	O	A scelta	No	n.a.	Sì
4	Identificativo del titolare del conto (fornito dal registro dell'Unione)	O	Libero	Sì	Sì	No
5	Nome del titolare del conto	O	Libero	Sì	Sì	Sì
6	Identificativo del conto (fornito dal titolare del conto)	O	Libero	Sì	No	No
7	Indirizzo del titolare del conto — paese	O	A scelta	Sì	Sì	Sì
8	Indirizzo del titolare del conto — regione o Stato	F	Libero	Sì	Sì	Sì
9	Indirizzo del titolare del conto — città	O	Libero	Sì	Sì	Sì
10	Indirizzo del titolare del conto — codice postale	O	Libero	Sì	Sì	Sì
11	Indirizzo del titolare del conto — riga 1	O	Libero	Sì	Sì	Sì
12	Indirizzo del titolare del conto — riga 2	F	Libero	Sì	Sì	Sì
13	Numero di registrazione dell'impresa del titolare del conto	O	Libero	Sì	Sì	Sì
14	Telefono - 1 - del titolare del conto	O	Libero	Sì	No	No
15	Telefono - 2 - del titolare del conto	O	Libero	Sì	No	No
16	Indirizzo di posta elettronica del titolare del conto	O	Libero	Sì	No	No
17	Data di nascita (per le persone fisiche)	O per le persone fisiche	Libero	No	n.a.	No

▼B

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio/ facoltativo	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Pubblicato nell'area del sito web dell'EUTL?
18	Luogo di nascita — città (per le persone fisiche)	O per le persone fisiche	Libero	No	n.a.	No
19	Luogo di nascita — paese	F	Libero	No	n.a.	No
20	Tipo di documento che comprova l'identità (per le persone fisiche)	O	A scelta	Sì	Sì	No
21	Numero del documento d'identità (per le persone fisiche)	O	Libero	Sì	Sì	No
22	Data di scadenza del documento d'identità	F	Libero	Sì	Sì	No
23	Numero di partita IVA con codice paese	O se assegnato	Libero	Sì	Sì	No
24	Data di apertura del conto	O	Predefinito	No	n.a.	Sì
25	Data di chiusura del conto	F	Predefinito	Sì	Sì	Sì

2. All'interno del sistema dei registri il codice identificativo del conto è unico.

▼B

ALLEGATO IV

Informazioni da fornire per l'apertura del conto per la consegna d'asta, del conto di deposito personale, del conto di scambio o del conto di piattaforma di scambio esterna (articoli 15, 18 e 20)

1. Informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III (all'interno del registro il codice identificativo del conto e l'identificatore alfanumerico sono unici).

2. Prova del fatto che la persona che chiede l'apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

3. Prova dell'identità della persona fisica che chiede l'apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

 (a) carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

 (b) passaporto.

4. Prova dell'indirizzo di residenza permanente del titolare del conto personale (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

 (a) documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;

 (b) qualsiasi altro documento d'identità rilasciato da uno Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;

 (c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

 (d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

5. Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti:

 (a) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico e copia di un documento comprovante la registrazione del soggetto;

 (b) coordinate bancarie;

 (c) prova dell'iscrizione IVA;

 (d) informazioni sul titolare effettivo che controlla la persona giuridica ai sensi della direttiva 2005/60/CE, incluso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;

 (e) elenco dei direttori;

 (f) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.

▼B

6. Prova dell'indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5.

7. Fedina penale della persona fisica che chiede l'apertura del conto o, nel caso di una persona giuridica, di uno dei suoi direttori.

8. Tutte le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

9. L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua indicata dall'amministratore medesimo.

10. Invece di richiedere documenti cartacei, l'amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici per controllare gli elementi di prova da trasmettere a norma del presente allegato.

▼B

ALLEGATO V

Informazioni supplementari da fornire per l'apertura del conto di verificatore (articolo 21)

1. Documento comprovante che la persona che chiede l'apertura del conto è accreditata come verificatore in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

▼B

ALLEGATO VI

Informazioni supplementari da fornire per l'apertura del conto di deposito di gestore (articolo 16)

1. Informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.

2. Nell'ambito dei dati forniti ai sensi della tabella III-I dell'allegato III, il gestore dell'impianto è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

3. Informazioni di cui alle tabelle VI-I e VI-II del presente allegato.

Tabella VI-I

informazioni sul conto per i conti di deposito di gestore

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio/ facoltativo	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Pubblicato nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Codice identificativo dell'impianto	O	Predefinito	**No**	—	Sì
2	Codice identificativo dell'autorizzazione	O	Libero	Sì	Sì	Sì
3	Data di entrata in vigore dell'autorizzazione	O	Libero	No	—	Sì
4	Data di scadenza dell'autorizzazione	F	Libero	Sì	Sì	Sì
5	Nome dell'impianto	O	Libero	Sì	Sì	Sì
6	Tipo di attività dell'impianto	O	A scelta	Sì	Sì	Sì
7	Indirizzo dell'impianto — paese	O	Predefinito	Sì	Sì	Sì
8	Indirizzo dell'impianto — regione o Stato	F	Libero	Sì	Sì	Sì
9	Indirizzo dell'impianto — città	O	Libero	Sì	Sì	Sì
10	Indirizzo dell'impianto — codice postale	O	Libero	Sì	Sì	Sì
11	Indirizzo dell'impianto — riga 1	O	Libero	Sì	Sì	Sì
12	Indirizzo dell'impianto — riga 2	F	Libero	Sì	Sì	Sì
13	Telefono - 1 - dell'impianto	O	Libero	Sì	No	No
14	Telefono - 2 - dell'impianto	O	Libero	Sì	No	No
15	Indirizzo di posta elettronica dell'impianto	O	Libero	Sì	No	No
16	Impresa madre	F	Libero	Sì	No	Sì

▼B

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio/ facoltativo	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Pubblicato nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
17	Impresa figlia	F	Libero	Sì	No	Sì
18	Numero di identificazione PRTR europeo	O se assegnato	Libero	Sì	No	Sì
19	Latitudine	F	Libero	Sì	No	Sì
20	Longitudine	F	Libero	Sì	No	Sì

Tabella VI-II

Recapiti del referente dell'impianto

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio/ facoltativo	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Pubblicato nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Verificatore	F	A scelta	Sì	No	No
	Ragione o denominazione sociale	F	Libero	Sì	No	No
	Dipartimento dell'impresa	F	Libero	Sì	No	No
2	Nome del referente nello Stato membro — Nome	F	Libero	Sì	No	No
3	Nome del referente nello Stato membro — Cognome	F	Libero	Sì	No	No
4	Indirizzo del referente — paese	F	Predefinito	Sì	No	No
5	Indirizzo del referente — regione o Stato	F	Libero	Sì	No	No
6	Indirizzo del referente — città	F	Libero	Sì	No	No
7	Indirizzo del referente — codice postale	F	Libero	Sì	No	No
8	Indirizzo del referente — riga 1	F	Libero	Sì	No	No
9	Indirizzo del referente — riga 2	F	Libero	Sì	No	No
10	Telefono - 1 - del referente	F	Libero	Sì	No	No
11	Telefono - 2 - del referente	F	Libero	Sì	No	No
12	Indirizzo di posta elettronica del referente	F	Libero	Sì	No	No

▼B

ALLEGATO VII

Informazioni supplementari da fornire per l'apertura del conto di deposito di operatore aereo (articolo 17)

1. Informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III e alla tabella VII-I dell'allegato VII.

2. Nell'ambito dei dati forniti ai sensi della tabella III-I, l'operatore aereo è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome indicato nel piano di monitoraggio. Se il nome indicato nel piano di monitoraggio non è più valido si utilizza il nome indicato nel registro degli scambi o il nome utilizzato da Eurocontrol.

Tabella VII-I

informazioni sul conto per i conti di deposito di operatore aereo

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio/ facoltativo	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Pubblicato nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Codice identificativo dell'operatore aereo (attribuito dal registro dell'Unione)	O	Libero	No	—	Sì
2	Codice unico di cui al regolamento n. 748/2009 della Commissione	O	Libero	Sì	Sì	Sì
3	Nominativo radio (call sign) (designatore ICAO)	F	Libero	Sì	Sì	Sì
4	Codice identificativo del piano di monitoraggio	O	Libero	Sì	Sì	Sì
5	Piano di monitoraggio — primo anno di applicabilità	O	Libero	No	—	Sì
6	Piano di monitoraggio — anno di scadenza	F	Libero	Sì	Sì	Sì

3. Il nominativo radio è il codice designatore ICAO nel riquadro 7 del piano di volo o, in mancanza di questo, il marchio di registrazione dell'aeromobile.

▼B

ALLEGATO VIII

Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati e ai rappresentanti autorizzati supplementari da trasmettere all'amministratore del conto (articolo 24)

1. Informazioni di cui alla tabella VIII-I dell'allegato VIII.

Tabella VIII-I

Informazioni sul rappresentante autorizzato

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio/ facoltativo	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Pubblicato nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
1	Identificativo della persona	O	Libero	No	n.a.	No
2	Tipo di rappresentante autorizzato	O	A scelta	Sì	No	No
3	Nome	O	Libero	Sì	Sì	No
4	Cognome	O	Libero	Sì	Sì	No
5	Titolo	F	Libero	Sì	No	No
6	Denominazione della funzione	F	Libero	Sì	No	No
	Ragione o denominazione sociale	F	Libero	Sì	No	No
	Dipartimento dell'impresa	F	Libero	Sì	No	No
7	Stato	O	Predefinito	No	n.a.	No
8	Regione o Stato	F	Libero	Sì	Sì	No
9	Città	O	Libero	Sì	Sì	No
10	Codice postale	O	Libero	Sì	Sì	No
11	Indirizzo — riga 1	O	Libero	Sì	Sì	No
12	Indirizzo — riga 2	F	Libero	Sì	Sì	No
13	Telefono 1	O	Libero	Sì	No	No
14	Telefono cellulare	O	Libero	Sì	Sì	No
15	E-mail	O	Libero	Sì	Sì	No
16	Data di nascita	O	Libero	No	n.a.	No
17	Luogo di nascita — città	O	Libero	No	n.a.	No
18	Luogo di nascita — paese	O	Libero	No	n.a.	No
19	Tipo di documento che comprova l'identità	O	A scelta	Sì	Sì	No
20	Numero del documento d'identità	O	Libero	Sì	Sì	No

▼B

	A	B	C	D	E	F
Voce n.	Elemento di informazione sul conto	Obbligatorio/ facoltativo	Tipo	Aggiornamento possibile?	L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore?	Pubblicato nell'area pubblica del sito web dell'EUTL?
21	Data di scadenza del documento d'identità	F	Libero	Sì	Sì	No
22	Lingua preferita per la corrispondenza	F	A scelta	Sì	No	No
23	Livello di riservatezza	F	A scelta	Sì	No	No
24	Diritti in qualità di rappresentante autorizzato supplementare	O	Scelta multipla	Sì	Sì	No

2. Dichiarazione firmata del titolare del conto indicante l'intenzione di nominare una determinata persona come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato ha il diritto di avviare, o che il rappresentante autorizzato supplementare ha il diritto di approvare, operazioni per conto del titolare del conto e si indicano le limitazioni a tale diritto.

3. Prova dell'identità della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

 (a) carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

 (b) passaporto.

4. Prova dell'indirizzo di residenza permanente della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

 (a) documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;

 (b) qualsiasi altro documento d'identità rilasciato da uno Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;

 (c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

 (d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

5. Fedina penale della persona designata.

6. Tutte le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

7. L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua indicata dall'amministratore nazionale.

8. Invece di richiedere documenti cartacei, l'amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici per controllare gli elementi di prova da trasmettere a norma del presente allegato.

▼B

ALLEGATO IX

Formati per la presentazione dei dati annuali sulle emissioni (articolo 35)

1. I dati sulle emissioni per i gestori contengono le informazioni di cui alla tabella IX-I e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all'articolo 105.

Tabella IX-I

Dati sulle emissioni per i gestori

1	Codice identificativo dell'impianto o dell'operatore aereo:		
2	Anno di rendicontazione		
Emissioni di gas a effetto serra			
		In tonnellate	In tonnellate di CO_2 eq.
3	Emissioni di CO_2		
4	Emissioni di N_2O		
5	Emissioni di PFC		
6	Emissioni totali	—	$\sum (C2 + C3 + C4)$

▼B

ALLEGATO X

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020 (articolo 51)

Riga n.				Quantitativo di quote generiche assegnate a titolo gratuito				
				A norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE	A norma dell'articolo 10 *quater* della direttiva 2003/87/CE (trasferibile)	A norma di altre disposizioni della direttiva 2003/87/CE	Totale	
1	Codice paese dello Stato membro							Inserimento manuale
2		Codice identificativo dell'impianto						Inserimento manuale
3		Quantità da assegnare:						
4			nel 2013					Inserimento manuale
5			nel 2014					Inserimento manuale
6			nel 2015					Inserimento manuale
7			nel 2016					Inserimento manuale
8			nel 2017					Inserimento manuale
9			nel 2018					Inserimento manuale
10			nel 2019					Inserimento manuale
11			nel 2020					Inserimento manuale

Per ciascun impianto ripetere le righe da 2 a 11.

▼B

ALLEGATO XI

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020 (articolo 54)

Riga n.				Quantitativo di quote del trasporto aereo assegnate a titolo gratuito			
				A norma dell'articolo 3 *sexies* della direttiva 2003/87/CE	A norma dell'articolo 3 *septies* della direttiva 2003/87/CE	Totale	
1	Codice paese dello Stato membro						Inserimento manuale
2		Codice identificativo dell'operatore aereo					Inserimento manuale
3		Quantità da assegnare					
4			nel 2013				Inserimento manuale
5			nel 2014				Inserimento manuale
6			nel 2015				Inserimento manuale
7			nel 2016				Inserimento manuale
8			nel 2017				Inserimento manuale
9			nel 2018				Inserimento manuale
10			nel 2019				Inserimento manuale
11			nel 2020				Inserimento manuale

Per ciascun operatore aereo ripetere le righe da 2 a 11.

▼B

ALLEGATO XII

Tabella nazionale di assegnazione dei crediti ammissibili internazionali per il periodo 2008-2020 (articolo 59)

Riga n.			Crediti ammissibili internazionali			
			A norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE	A norma di altre disposizioni dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE	Totale	
1	Codice paese dello Stato membro					Inserimento manuale
2		Codice identificativo dell'impianto				Inserimento manuale
3		Crediti ammissibili internazionali iniziali				Inserimento manuale
4		Codice identificativo dell'operatore aereo				Inserimento manuale
5		Crediti ammissibili internazionali iniziali				Inserimento manuale

Per ciascun impianto ripetere le righe da 2 a 3.

Per ciascun operatore aereo ripetere le righe da 4 a 5.

▼B

ALLEGATO XIII

Tabella d'asta (articolo 63)

Riga n.	Informazioni relative alla piattaforma d'asta			
1	Codice identificativo della piattaforma d'asta			
2	Identità del sorvegliante d'asta			
3	Numero del conto per la consegna d'asta			
4	Informazioni relative alle singole aste di [quote generiche/quote per il trasporto aereo]			
5	Volume di ciascuna asta	Data e ora di consegna sul conto per la consegna d'asta	Identità del responsabile/dei responsabili del collocamento collegato/i a ciascuna asta	Inserimento manuale
6				Inserimento manuale
7				Inserimento manuale
8				Inserimento manuale
9				Inserimento manuale
10				Inserimento manuale
11				Inserimento manuale
12				Inserimento manuale
13				Inserimento manuale
14				Inserimento manuale
15				Inserimento manuale
16				Inserimento manuale
17				Inserimento manuale
18				Inserimento manuale
19				Inserimento manuale

▼B

ALLEGATO XIV

Obblighi di comunicazione dell'amministratore centrale (articolo 109)

I. INFORMAZIONI DEL REGISTRO DELL'UNIONE CONNESSE AL SISTEMA UNIONALE PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI

Informazioni disponibili al pubblico

1. Per ciascun conto l'EUTL pubblica, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni:

(a) tutte le informazioni indicate come "Pubblicato nell'area pubblica del sito web dell'EUTL" nelle tabelle III-I dell'allegato III, VI-I dell'allegato VI e VII-I dell'allegato VII. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 ore;

(b) le quote assegnate ai singoli titolari dei conti a norma degli articoli 43 e 44. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 ore;

(c) lo stato del conto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Tali informazioni sono aggiornate ogni 24 ore;

(d) il numero di quote restituite conformemente all'articolo 67;

(e) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l'impianto associato al conto di deposito di gestore per l'anno X sono pubblicati a partire dal 1º aprile dell'anno (X + 1);

(f) un simbolo e una dichiarazione indicanti se l'impianto o l'operatore aereo associato al conto di deposito del gestore/operatore aereo ha restituito entro il 30 aprile un numero di quote almeno pari a tutte le emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti. I simboli e le dichiarazioni da pubblicare sono indicati nella tabella XIV-I. Il simbolo è aggiornato il 1º maggio e, ad esclusione dell'aggiunta di un asterisco (*) nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIV-I, non è modificato fino al 1º maggio dell'anno successivo.

Tabella XIV-I

Dichiarazioni di adempimento

N. riga	Valore dello stato di adempimento a norma dell'art. 34	Sono registrate le emissioni verificate per l'ultimo anno completo?	Simbolo	Dichiarazione
			Da pubblicare nell'area pubblica del sito web dell'EUTL	
1	0 o un numero positivo	Sì	A	"Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è uguale o superiore alle emissioni verificate"
2	Numero negativo	Sì	B	"Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è inferiore alle emissioni verificate"
3	Qualsiasi numero	No	C	"Le emissioni verificate per l'anno precedente non sono state inserite fino al 30 aprile"
4	Qualsiasi numero	No (perché la procedura di restituzione delle quote e/o la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate sono sospese per il registro dello Stato membro)	X	"Fino al 30 aprile era impossibile inserire le emissioni verificate e/o le restituzioni per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro"

▼B

N. riga	Valore dello stato di adempimento a norma dell'art. 34	Sono registrate le emissioni verificate per l'ultimo anno completo?	Simbolo	Dichiarazione
			Da pubblicare nell'area pubblica del sito web dell'EUTL	
5	Qualsiasi numero	Sì o No (ma successivamente devono essere aggiornate dall'autorità competente)	* [*aggiunto al simbolo iniziale*]	"Le emissioni verificate sono state stimate o corrette dall'autorità competente."

2. L'EUTL pubblica, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni generali e le aggiorna ogni 24 ore:

(a) la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 52;

(b) la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 55;

(c) la tabella dei crediti ammissibili internazionali per ciascuno Stato membro;

(d) il numero totale di quote, di ERU e di CER detenute in tutti i conti di utilizzatore presso il registro dell'Unione il giorno precedente;

(e) l'elenco del tipo di unità di Kyoto diverse dalle CER e dalle ERU che possono essere detenute nei conti di utilizzatore in registri PK amministrati da un determinato amministratore nazionale ai sensi dell'allegato I;

(f) le informazioni aggiornate riguardo all'ammissibilità dei crediti internazionali in conformità degli articoli 11 *bis* e 11 *ter* della direttiva 2003/87/CE, dell'articolo 58 del presente regolamento e di ogni misura adottata a norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 9, della suddetta direttiva.

(g) gli oneri applicati dagli amministratori nazionali conformemente all'articolo 111.

3. Il 30 aprile di ogni anno l'EUTL pubblica nell'area pubblica del proprio sito web le seguenti informazioni:

(a) la somma di tutte le emissioni verificate per Stato membro iscritte per l'anno solare precedente come percentuale della somma delle emissioni verificate dell'anno precedente all'anno considerato;

(b) la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro delle operazioni di trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto effettuate nell'anno solare precedente;

(c) la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro delle operazioni di trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto effettuate tra conti amministrati da Stati membri diversi nell'anno solare precedente.

4. L'EUTL, il 1º maggio del terzo anno successivo all'anno in cui ha registrato, entro il 30 aprile, le operazioni completate, pubblica nell'area pubblica del proprio sito web le seguenti informazioni generali su ogni operazione completata:

(a) il nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di partenza;

(b) il nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di arrivo;

▼M2

(c) il quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

▼B

(d) il codice identificativo dell'operazione;

(e) data e ora del completamento dell'operazione (ora dell'Europa centrale);

(f) il tipo di operazione.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

5. Il registro dell'Unione pubblica, nella parte del proprio sito web accessibile unicamente al titolare del conto, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

▼M2

(a) quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

▼B

(b) elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, delle seguenti informazioni:

(i) gli elementi di cui al punto 4 del presente allegato;

(ii) la data e l'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);

(iii) lo stato attuale dell'operazione proposta;

(iv) qualsiasi codice di risposta inviato dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;

(c) elenco delle quote o delle unità di Kyoto acquisite dal conto a seguito delle operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 4;

(d) elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite dal conto a seguito delle operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 4 del presente allegato.

Informazioni disponibili agli amministratori nazionali

6. Il registro dell'Unione pubblica, nella parte del proprio sito web accessibile unicamente agli amministratori nazionali: i titolari dei conti e i rappresentanti autorizzati ai quali un amministratore nazionale ha sospeso l'accesso a tutti i conti del registro dell'Unione conformemente all'articolo 34.

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELLA DECISIONE N. 406/2009/CE

Informazioni disponibili al pubblico

7. L'amministratore centrale rende accessibile al pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto e le aggiorna entro 24 ore ove del caso:

(a) tutte le informazioni indicate come "Pubblicato nell'area pubblica del sito web dell'EUTL" nella tabella III-I dell'allegato III;

(b) assegnazioni di emissioni annuali determinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE ed eventuali ulteriori modifiche a norma dell'articolo 10 della medesima decisione;

(c) lo stato di ogni conto di adempimento ESD ai sensi dell'articolo 10;

▼B

(d) numero complessivo di ERU, CER, tCER e lCER utilizzate a norma dell'articolo 81;

(e) dati rilevanti relativi alle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 77;

(f) il valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 79 per ciascun conto di adempimento ESD, così indicato:

i) A se sussiste adempimento,

ii) I se non sussiste adempimento;

(g) quantitativo di emissioni di gas ad effetto serra introdotte a norma dell'articolo 80;

(h) le seguenti informazioni su ciascuna operazione completata registrata dall'EUTL:

i) nome del titolare del conto e codice identificativo del titolare del conto di partenza;

ii) nome del titolare del conto e codice identificativo del titolare del conto di arrivo;

iii) quantitativo di AEA o di crediti ammissibili interessati dall'operazione, senza il codice identificativo unico dell'AEA;

iv) codice identificativo dell'operazione;

v) data e ora del completamento dell'operazione (ora dell'Europa centrale);

vi) tipo di operazione.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

8. Il registro dell'Unione pubblica, nella parte del proprio sito web accessibile unicamente al titolare del conto, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

a) attuale dotazione di AEA, crediti ammissibili e unità di Kyoto, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA né del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

b) elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, dei seguenti dati:

i) gli elementi di cui al punto 7, lettera f), punto i), del presente allegato;

ii) data e ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);

iii) stato attuale dell'operazione proposta;

iv) eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;

c) elenco delle AEA, delle unità di Kyoto e dei crediti ammissibili acquisiti dal conto a seguito delle operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7, lettera f), punto i), del presente allegato;

d) elenco delle AEA e dei crediti ammissibili trasferiti dal conto a seguito delle operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7, lettera f), punto i), del presente allegato.